

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D'ALIA)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BRAY)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE GIROLAMO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MAURO)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 19 luglio 2013, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(CARROZZA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(GIOVANNINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(MOAVERO MILANESI)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(DELRIO)

CON IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE
(TRIGILIA)

CON IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE
(KYENGE)

E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI
(IDEM)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Presentato il 21 giugno 2013

(Relatori per la maggioranza: **SISTO**, per la I Commissione;
BOCCIA, per la V Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1248 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto ed eterogeneo, in quanto i suoi 86 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e — come indicato nello scarno preambolo — recano un complesso di misure, spesso di natura ordinamentale, teleologicamente orientate a favorire il rilancio dell'economia mediante:

a) interventi per la crescita economica (Titolo I), da conseguire grazie a misure di sostegno alle imprese (articoli 1-12); al potenziamento dell'Agenda digitale italiana (articoli 13-17) e al rilancio delle infrastrutture (articoli 18-27);

b) interventi di semplificazione (Titolo II) amministrativa (articoli 28-49); in ambito fiscale (articoli 50-56) e nell'ambito dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 57-60);

c) interventi finalizzati a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile (Titolo III), da realizzare attraverso l'introduzione dell'ufficio del giudice ausiliario (articoli 62-72); la previsione del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (articolo 73); l'introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio presso la Corte di cassazione (articolo 74); la definizione di interventi in materia di svolgimento dei processi civili (articoli 75-80); modifiche all'ordinamento giudiziario (articolo 81), al concordato preventivo (articolo 82), al funzionamento dei servizi di giustizia (articolo 83) e attraverso la reintroduzione dell'istituto della mediazione civile e commerciale (articolo 84);

a tali ambiti, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento nonché alle partizioni del testo nelle quali sono inserite, non appaiono peraltro riconducibili le disposizioni contenute all'articolo 36, comma 1, che reca una disciplina transitoria da applicare nelle more del completamento del riordino di INPS e INAIL; ai commi 1 e 2 dell'articolo 44 in materia di riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di Stati dell'Unione europea; all'articolo 46, che interviene ad esonerare dal conto annuale le spese sostenute dagli enti locali per l'organizzazione di Expo Milano 2015 e all'articolo 83, che reca modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la

evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, come già rilevato in altre occasioni analoghe, non appare nel suo complesso coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione: esso interviene infatti su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa. A titolo esemplificativo, gli articoli 13, 14, 16 e 17, intervengono sulla disciplina dell'Agenda digitale italiana, sulla quale sono in precedenza intervenuti già i decreti-legge n. 70 del 2011 e nn. 5, 83 e 179 del 2012; l'articolo 21 interviene invece sul regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che, a due anni dalla sua entrata in vigore (8 giugno 2011), è stato modificato da 6 decreti-legge, incluso quello in titolo (si tratta dei decreti-legge n. 70 del 2011 e nn. 1, 5, 52 e 73 del 2012), e del quale sono state modificate complessivamente ventidue disposizioni, cui si aggiungono le due disposizioni modificate in via testuale, le due modificate in via non testuale e le tre aggiunte ad opera del decreto-legge all'esame; l'articolo 46 interviene a disciplinare aspetti connessi alla manifestazione «Expo 2015», che ha formato oggetto di numerosi decreti-legge, l'ultimo dei quali, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è stato convertito il 21 giugno scorso; infine, l'articolo 53 novella il comma 2-ter dell'articolo 10 del recentissimo decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, intervenendo ancora una volta sulla disciplina della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate da parte di Equitalia S.p.a.;

il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; difetti di coordinamento si riscontrano invece all'articolo 41, comma 6, che, nell'attribuire al Ministro dell'ambiente la possibilità di nominare commissari *ad acta* per provvedere alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, si sovrappone a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che attribuisce al Presidente della regione un'analoga facoltà di nomina di commissari straordinari, la durata del cui incarico è stata di recente prorogata (da 24 a 36 mesi) dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

ulteriori difetti di coordinamento con l'ordinamento (in ragione del fatto che il decreto-legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, in assenza delle opportune clausole di coordinamento con le discipline previgenti, oppure introducendo disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, senza, tuttavia, collocarle al loro interno) si riscontrano: all'articolo 23, comma 2, che sopprime la tassa sulle imbarcazioni

con lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri, in assenza del necessario coordinamento con la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011; all'articolo 25, comma 1, che, operando in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, a seguito della mancata adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, mantiene l'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza tuttavia procedere ad abrogare le stesse disposizioni riguardanti l'istituzione dell'Agenzia, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; all'articolo 31, che, ai commi da 3 a 8, integra la disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza inserirla in un idoneo contesto normativo, rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; all'articolo 37, che, intervenendo in materia di zone a burocrazia zero, fa sistema con l'articolo 12 del decreto-legge n. 5 del 2012, in particolare fissando un termine per la sottoscrizione delle convenzioni ivi previste al fine di «attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio» e, infine, all'articolo 54, che integra in maniera non testuale l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, definendo le forme di pubblicità cui sono sottoposti i questionari previsti dal suddetto decreto;

il decreto-legge contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, che viene richiamata in modo generico o puntuale (ad esempio, all'articolo 34, comma 1, capoverso *2-quater*, si prevede che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si applichi quella già vigente, mentre, all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, si stabilisce che «I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8»), oppure in quanto confermano la vigenza di norme secondarie del diritto (v. articolo 5, comma 4), di norme introdotte dallo stesso decreto-legge all'esame (v. articolo 32, comma 1, lettera b), n. 1), oppure di obblighi o istituti senza che ne sia indicata la fonte istitutiva (v. art. 10, comma 1);

il provvedimento contiene altresì disposizioni meramente descrittive in quanto volte ad indicare le finalità perseguite oppure a descrivere il contesto nel quale si collocano le norme introdotte (si vedano, a mero titolo esemplificativo, gli articoli 3, comma 4; 4, comma 7; 24, commi 2 e 3 e 25, comma 6, che indicano le finalità perseguite; gli articoli 36, comma 1, e 41, comma 6, che indicano sia il contesto sia le finalità);

da ultimo, il provvedimento, all'articolo 29, recependo una misura già esistente nell'ordinamento francese, introduce anche in

Italia, come peraltro auspicato dal Comitato per la legislazione nella passata legislatura, la previsione in base alla quale gli atti normativi del Governo ed i regolamenti ministeriali debbono fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, introducendo così uno scadenziario chiaro e prevedibile per i destinatari delle norme;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; nell'ottica del rilancio dell'economia, il provvedimento contiene infatti numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, l'articolo 28, al combinato disposto dei commi 10 e 12, prevede l'applicazione in via sperimentale dell'istituto dell'indennizzo per ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa per un periodo di diciotto mesi, decorsi i quali e alla luce del monitoraggio relativo alla sua applicazione, il Governo potrà emanare un regolamento di delegificazione che confermi, rimoduli o disponga la cessazione delle disposizioni del medesimo articolo 28) o che, ai fini della relativa attuazione richiedono molteplici adempimenti, talora plurimi e/o complessi (si vedano, per tutti, l'articolo 5, comma 3, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli articoli 32 e 35, dove è prevista l'adozione di 5 decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare in 4 casi sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni ed in un caso previa intesa con la Conferenza stessa);

inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; in particolare, diverse disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 2014, tra le quali, si segnalano, ad esempio, l'articolo 5, comma 4, in materia di costi di approvvigionamento di gas naturale; l'articolo 11, comma 1, in materia di credito di imposta cinematografico; l'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso 15-*quinquies*, recante l'autorizzazione di spesa per la realizzazione dell'infrastruttura centrale del Fascicolo sanitario elettronico; l'articolo 18, comma 8, concernente la destinazione da parte dell'INAIL di fondi per la elaborazione di un piano di edilizia scolastica e comma 9, in materia di autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma «6000 Campanili»; si segnala infine l'articolo 23, comma 2, che introduce esenzioni e riduzioni della tassa sulle imbarcazioni sempre a decorrere dall'anno 2014; talune disposizioni ordinamentali in materia di giustizia prevedono inoltre la loro applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (articoli 73, comma 20, 75, comma 2, 80, comma 5 e 84, comma 2);

disposizioni ad applicazione differita sono infine presenti all'articolo 32, che, al comma 6, lettera *a*), in relazione all'abrogazione dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e al comma 7, con riguardo all'applicazione di talune disposizioni in materia di comunicazioni tra varie autorità e l'INAIL, prevede che le suddette disposizioni si applichino a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che avrebbe dovuto essere stato adottato entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 81; differita risulta altresì l'applicazione della nuova disciplina in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1 (sei mesi per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal capoverso 1-*bis* ed ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto); infine, l'articolo 49, comma 1, lettera *b*), proroga dal 1° gennaio al 1° luglio 2014 il termine in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche fissato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012; in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

il decreto-legge, all'articolo 55, reca una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica di una previgente disciplina normativa ma, nel fare salve le attività compiute sulla base della stessa, sembrerebbe in realtà produrre effetti *ex nunc* ed avere dunque la sostanza di una novella;

infine, il provvedimento, all'articolo 49, comma 2, nel differire in maniera non testuale il termine (scaduto il 7 aprile) entro il quale — a norma dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 — le regioni, le province e i comuni avrebbero dovuto sopprimere o accorpate enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica o, in ogni caso, assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, interviene a sanare gli «atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine»;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle oppure modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano, al riguardo, l'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, che interviene in via non testuale sull'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226; l'articolo 21, che differisce al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di sistema di garanzia globale, già prorogato in via non testuale da una

fonte primaria, il decreto-legge n. 373 del 2012; l'articolo 38, che modifica in maniera non testuale l'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; l'articolo 41, comma 2, che delimita l'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, sulle terre e rocce da scavo, sul quale, peraltro, è intervenuto — sempre in via non testuale — anche l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano « un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi » [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

il decreto-legge, all'articolo 28, comma 12, introduce l'istituto dell'indennizzo dovuto al ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, contenendo un'autorizzazione alla delegificazione che si discosta dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non risultano indicate né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti. Tale comma si limita infatti a disporre che il regolamento di delegificazione sia emanato decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo e intervenga sulla base del monitoraggio relativo alla applicazione dell'istituto dell'indennizzo; inoltre, il comma 9 del medesimo articolo — con una disposizione di cui andrebbe verificato il coordinamento con le altre contenute nell'articolo — nel novellare l'articolo 2-*bis* della legge n. 241 del 1990, aggiungendovi il comma 2, richiama tale regolamento, ancora molto di là da venire, disponendo che, « in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »; in relazione alle succitate disposizioni, si ricorda altresì che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge », nonché « ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina “le norme generali regolatrici della materia”, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione »;

inoltre, il provvedimento, all'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2), introduce, nell'ambito dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i commi 6-ter e 6-quater, il cui combinato disposto stabilisce che le disposizioni (di rango legislativo) di cui ai commi 5, 6 e 6-bis del citato articolo 29 trovino applicazione fino alla data di entrata in vigore di un «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», attribuendo così a una fonte di rango subordinato il compito di integrare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, il decreto-legge, all'articolo 25, comma 1, e all'articolo 29, comma 4, prevede l'adozione di un atto atipico, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo, nel primo caso, di un decreto interministeriale (volto alla individuazione del personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e, nel secondo caso, di un regolamento di attuazione (l'articolo 29, comma 4, prevede infatti l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo cui si affida la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 29 in materia di data unica di efficacia degli obblighi amministrativi); tale ultima circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il provvedimento prevede inoltre l'adozione di adempimenti indefiniti (si vedano l'articolo 5, comma 4, che, configurando peraltro una sorta di delegificazione secondo una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dispone l'aggiornamento trimestrale del valore del volume di ricavi indicato dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, senza indicare quale sia il soggetto competente all'adeguamento né lo strumento previsto, e l'articolo 11, comma 1, secondo periodo, che prevede genericamente l'adozione di un «provvedimento dell'Agenzia delle entrate», senza individuare il soggetto tenuto alla relativa adozione);

infine, il decreto-legge, all'articolo 18, modifica in via non testuale la delibera CIPE n. 88 del 2010, concernente alcuni collegamenti autostradali di interesse strategico, e, al comma 6, con norma della quale andrebbe verificata la portata applicativa, definisce la condizione affinché il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma possa essere sottoposta al CIPE;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

il provvedimento si rapporta alla normativa vigente procedendo in più occasioni mediante richiami effettuati in forma generica, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio. A titolo esemplificativo, l'articolo 16, comma 1, richiama genericamente la legislazione vigente in materia di contratti pubblici; l'articolo 19, comma 1, lettera *a*), n. 1, richiama genericamente « altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente »; l'articolo 25, comma 1, dispone l'applicazione al personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, « per quanto non espressamente previsto », delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto-legge n. 98 del 2011; numerose disposizioni richiamano infine determinate normative « *in quanto compatibili* » (per esempio, l'articolo 19, comma 1, lettera *c*), capoverso 21-*bis*, lettera *d*), capoverso 4-*bis*, lettera *e*), capoverso 5-*bis* e l'articolo 76, comma 1, capoverso Art. 791-*bis*, terzo comma);

il decreto-legge contiene altresì rinvii normativi effettuati in maniera imprecisa, in relazione ai quali si segnala la necessità di indicare precisamente la normativa oggetto del rinvio (si veda, ad esempio, l'articolo 25, comma 10, che novella l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012, citandolo come articolo 19, comma 6, della legge di conversione n. 135 del 2012);

il provvedimento contiene inoltre clausole abrogative formulate in modo generico o inappropriato; ad esempio, l'articolo 5, comma 6, abroga « le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo », mentre l'articolo 42, al comma 1, provvede alla soppressione delle varie tipologie di certificati esistenti nell'ordinamento attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, senza tuttavia disporre anche la puntuale abrogazione delle disposizioni che li concernono (per esempio, si sopprime il certificato di sana e robusta costituzione fisica previsto, tra le altre norme, dall'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, senza che si provveda ad abrogare i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo, che riguardano tale certificato);

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, al comma 10 dell'articolo 25 novella l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedendo che le modifiche ed integrazioni a convenzioni in materia di trasporto marittimo con la Sicilia siano approvate con decreto del Presidente della Regione, a differenza delle convenzioni stesse, approvate con decreto ministeriale, laddove il successivo comma 11 demanda ad un decreto ministeriale (che non sembrerebbe peraltro conseguente a procedure convenzionali) le modifiche del testo convenzionale necessarie all'adeguamento alle disposizioni in esame; al già menzionato articolo 28, invece, ai commi da 1 a 8, introduce la disciplina dell'istituto dell'indennizzo per ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ai commi da 10 a 12 ne precisa la natura sperimentale,

ne limita la portata applicativa ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa e prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione a conclusione della fase sperimentale, non risultando conseguentemente chiara la portata applicativa del comma 9 che, sempre in relazione al medesimo istituto, opera una novella alla legge n. 241 del 1990 introducendovi una disposizione che riprende — in maniera pressoché letterale — la prima parte del disposto del comma 1;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1; all'articolo 44, commi 1 e 2; all'articolo 46 e all'articolo 83;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti secondarie del diritto, delle disposizioni contenute agli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5; 21, comma 1; 38, comma 1 e 41, comma 2, oppure, subordinatamente — ove si intenda mantenerle — si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 5, comma 4 — nella parte in cui prevede che il volume dei ricavi indicati al comma 1 sia aggiornato trimestralmente, senza precisare quale sia lo strumento normativo mediante il quale tale aggiornamento sarà effettuato — si precisi, al fine di scongiurare il rischio che il contenuto di disposizioni di rango primario sia integrato da fonti subordinate, che l'aggiornamento in questione avverrà con legge;

previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 12, al fine di renderla conforme al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 29, comma 4 — che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo — sia

riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 32, comma 1, lettera *b*), n. 2) — laddove prevede che un decreto ministeriale possa integrare il contenuto di disposizioni di rango legislativo — sia verificata l'appropriatezza dell'impiego dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

per quanto detto in premessa, all'articolo 41, comma 6, si provveda a coordinare la disposizione da esso recata con quella contenuta all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, da ultimo modificata dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, sia verificato il coordinamento interno all'articolo 25, commi 10 e 11;

per quanto detto in premessa, all'articolo 28, in relazione alla disciplina dell'istituto dell'indennizzo per ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, sia verificato il coordinamento tra le disposizioni recate ai commi da 1 a 8 e da 10 a 12, che introducono una disciplina sperimentale da concludersi con l'adozione di un regolamento di delegificazione, con quella contenuta al comma 9 che, sempre in relazione al medesimo istituto, opera invece una novella alla legge n. 241 del 1990, introducendovi una disposizione che riprende — in maniera pressoché letterale — la prima parte del disposto del comma 1.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe specificare il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo;

all'articolo 19, comma 3, lettera *d*), che novella l'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le facilitazioni da esso previste al fine di promuovere la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica «sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183», si

dovrebbe valutare l'opportunità di inserire entrambe le disposizioni in un unico contesto normativo, al fine di agevolare l'individuazione della disciplina in concreto applicabile;

per quanto detto in premessa, all'articolo 25, comma 1, al fine di individuare il personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si dovrebbe prevedere l'adozione di un decreto interministeriale in luogo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui fa invece riferimento la disposizione in oggetto;

al fine di conferire loro maggiore forza e conoscibilità, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire i commi 1 e 2 dell'articolo 29 (che introduce anche in Italia la buona pratica di far decorrere l'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti mediante atti normativi del Governo e regolamenti ministeriali a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore) in un idoneo contesto normativo, che potrebbe essere rappresentato, per esempio, dalla legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, o dalla legge n. 400 del 1988, sull'attività normativa del Governo;

per quanto detto in premessa, all'articolo 55, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione di interpretazione autentica ivi contenuta in termini di novella;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono clausole abrogative formulate in termini generici, si dovrebbe specificare la normativa oggetto di abrogazione.

Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore di individuare le modalità attraverso cui assicurare la appropriatezza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

abbia altresì cura il legislatore di verificare la portata precettiva delle norme che si introducono nei provvedimenti, specie ove questi, come nel caso all'esame, che si compone di ben 86 articoli e 302

commi, risultino assai lunghi e complessi, evitando in particolare il ricorso a disposizioni che appaiono prive di portata innovativa dell'ordinamento, in quanto generiche, meramente descrittive, di principio, oppure ricognitive della normativa vigente, poiché tutte le anzidette disposizioni, oltre ad accrescere le dimensioni dei testi, non sempre risultano effettivamente funzionali all'esegesi dei testi nei quali sono inserite.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

le disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 costituiscono un complesso intervento normativo che incide su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari sia sul piano delle regole processuali;

lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora, considerato che l'Italia si colloca al 158° posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi, che la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti è di 1.210 giorni e che è in costante aumento il numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi;

la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisettoriale volte ad affrontare complessivamente l'obiettivo di assicurare competitività all'economia italiana;

il contenuto multisettoriale del decreto-legge tuttavia ha comportato l'assegnazione del relativo disegno di legge solo in sede consultiva alla Commissione giustizia;

ciononostante, al fine di esaminare adeguatamente il complesso intervento normativo in materia di giustizia, l'istruttoria in sede consultiva è confluita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario già avviata dalla Commissione giustizia, procedendo all'audizione del Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di organismi rappresentativi della magistratura civile ed onoraria, dell'avvocatura, di rappresentanti del personale amministrativo della giustizia, nonché di soggetti ed enti che hanno maturato una significativa esperienza nelle materie del decreto-legge inerenti alla giustizia;

nel caso in esame è stato scelto dal Governo lo strumento del decreto-legge a fronte della necessità ed urgenza di rilanciare l'economia del Paese e dell'esigenza di mandare ai mercati internazionali un segnale decisivo di immediata ripresa dell'Italia;

auspicato che le prossime iniziative in materia di giustizia, affinché possano essere esaminate dalla Commissione giustizia in sede referente e con tempi adeguati alla loro complessità, siano adottate dal

Governo facendo ricorso a provvedimenti circoscritti a tale materia, utilizzando lo strumento della decretazione d'urgenza solo nei casi in cui sia strettamente necessario;

richiamate integralmente le audizioni dell'indagine conoscitiva di cui sopra, svoltesi nelle sedute del 3 e 4 luglio 2013;

ritenuto che le disposizioni in materia di giustizia complessivamente rispondono all'esigenza evidenziata dalla Commissione europea, di abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;

in relazione al contenuto del titolo III del decreto-legge n. 69 del 2013:

1. per quanto attiene alle disposizioni in materia di giudici ausiliari, di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione di cui ai capi I, II e III, rilevato che:

1.1. il ricorso a nuove figure di ausilio della giurisdizione è diretto a rispondere all'esigenza di deflazionare l'imponente carico di lavoro degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda l'arretrato civile, per cui è da considerare in linea di principio con favore sia pure con la consapevolezza dell'esigenza di procedere a nuovi e più razionali investimenti in materia di informatizzazione, risorse umane e di organizzazione, volti a garantire un organico di personale togato ed amministrativo adeguato, sia in termini numerici che professionali, alle concrete esigenze dell'amministrazione della giustizia;

1.2. gli stanziamenti del Fondo unico giustizia rappresentano il primo strumento da utilizzare in una ottica di riqualificazione professionale del personale amministrativo della giustizia nonché di adeguamento degli organici;

1.3. come prima misura si potrebbero prevedere due modifiche della lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, l'una diretta ad aumentare la quota del Fondo (oggi non inferiore ad un terzo) spettante al Ministero della giustizia, l'altra diretta a prevedere che le risorse del fondo destinate al Ministero della giustizia sono finalizzate anche ad incentivare il personale amministrativo;

1.4. appare opportuno, nel rispetto del principio di uguaglianza, portare da sessanta a settantacinque anni il limite di età previsto per gli avvocati e notai per poter essere legittimati a presentare la domanda per svolgere le funzioni di giudice ausiliario, secondo quanto previsto per i magistrati, per quanto sia opportuno anche modificare la disciplina dell'articolo 65, comma 2, al fine di valorizzare gli avvocati più giovani che abbiano maturato almeno cinque anni di documentata esperienza professionale;

1.5. appare opportuno impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che non si siano allontanati da troppo tempo dalla pratica attiva del diritto e dalle aule di giustizia, per cui dovrebbero poter essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliare i magistrati in pensione da non più di due anni, gli avvocati che siano cancellati dall'albo da non più di due anni e i notai a riposo da non più di due anni;

1.6. in tema di incompatibilità appare opportuno estendere i divieti di cui al comma 4 dell'articolo 69 all'avvocato socio od associato ovvero all'avvocato che eserciti negli stessi locali;

1.7. non appare giustificata l'esclusione dei magistrati onorari dalla categoria dei soggetti che possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario presso le corti di appello, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;

1.8. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, l'intervento deve essere valutato complessivamente in maniera positiva, permettendo per la prima volta di delineare con una certa stabilità la figura di assistente del giudice in tutti gli uffici giudiziari e non solo in quelli che, come ad esempio quelli di Milano e Firenze, in modo virtuoso riescono a stipulare convenzioni ed associando la finalità di definizione dell'arretrato all'aspetto formativo;

1.9. da un recente monitoraggio presso il tribunale di Firenze emerge che complessivamente i magistrati hanno maggiore capacità di incidenza sull'arretrato rispetto a quelli senza stagista, in particolare è emerso che:

i magistrati con stagista hanno un indice di smaltimento maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra procedimenti definiti e la somma tra pendenti iniziali e sopravvenuti nell'anno): nel 2009 del 16 per cento, nel 2010 del 9 per cento e nel 2011 del 17 per cento in più;

i magistrati con stagista hanno un indice di ricambio maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra sopravvenuti e definiti nell'anno): del 57 per cento nel 2009, del 66 per cento nel 2010, del 19 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una durata media dei procedimenti inferiore a quelle senza stagista: del 26 per cento nel 2009, del 29 per cento nel 2010, del 25 per cento nel 2011 in meno. Tale risultato consente di affermare che i magistrati con esperienza continuativa di assistenza hanno avuto la capacità di gestire meglio il proprio ruolo;

i magistrati con stagista hanno un indice di variazione medio della capacità di smaltimento positivo del 16 per cento tra il periodo prima e periodo dopo l'affiancamento dello stagista (l'indice valorizza l'impatto del primo anno nel quale il magistrato ha avuto affiancamento del tirocinante e censisce quindi il contributo, in questo caso

positivo tra la capacità di smaltimento avuta dal magistrato prima e dopo l'affiancamento);

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;

i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze contestuali (rese quindi in udienza con riduzione dei tempi della decisione): 106 per cento nel 2009, 113 per cento nel 2010 e 41 per cento nel 2011 in più;

1.10. analoghi risultati si sono riscontrati nell'esperienza milanese. Al tribunale di Milano si è condotta anche una prima analisi sull'impatto economico del modulo di lavoro con assistenza al giudice che evidenzia come la capacità di definizione dei giudizi è raddoppiata grazie all'apporto degli stagisti;

1.11. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari appare opportuno, non ostandovi quelle esigenze di segretezza che starebbero alla base della scelta di limitare il tirocinio al solo dibattimento di primo e secondo grado, estendere la figura dell'assistente tirocinante al giudice per l'udienza preliminare, ai tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, nonché ai tribunali e agli uffici di sorveglianza;

1.12. la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sembra prevedere, un rapporto eccessivamente diretto tra il magistrato e il tirocinante senza delineare in modo preciso il ruolo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre sarebbe più congruo ricondurre la gestione del tirocinio presso gli uffici giudiziari nell'ambito del potere organizzativo del capo dell'ufficio, raccordandosi così all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sotto tale profilo quindi appare opportuno sostituire la scelta diretta del magistrato nella domanda dello stagista, con una possibilità di designazione nei poteri del capo dell'ufficio giudiziario e prevedere il controllo dell'attività del tirocinante avviene ad opera del magistrato affidatario ma secondo le direttive del capo dell'ufficio;

1.13. appare necessario che i consigli dell'Ordine degli avvocati vengano coinvolti nella gestione dei tirocini formativi ed abbiano un ruolo attivo quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense;

1.14. appare necessario coinvolgere nel coordinamento, in caso di praticanti o specializzandi, anche le scuole di specializzazione;

1.15. appare opportuno assicurare la continuità con gli stage già in corso, qualora siano rispettati i requisiti dati dalla legge;

1.16. appare opportuno estendere la durata massima del tirocinio da diciotto mesi a due anni, in modo tale da impiegare tirocinanti con sempre maggiore esperienza;

1.17. il requisito della laurea in giurisprudenza all'esito del corso di durata almeno quadriennale dovrebbe essere sostituito con il requisito della laurea magistrale;

1.18. la mancanza di uno standard unico tra le università rende aleatoria ed eccessivamente restrittivo il requisito di una votazione media minima, in alcune materie, di 27/30, per cui tale soglia dovrebbe essere eliminata;

1.19. anche se i tirocinanti debbono essere in possesso di laurea magistrale, appare opportuno stabilire che il voto di laurea non deve essere inferiore a 102/110 e che costituisce titolo preferenziale la specializzazione in materie giuridiche;

1.20. la formazione dei tirocinanti: è un aspetto certamente delicato, considerato che l'articolo 73 individua negli *stages* l'aspetto formativo come momento centrale e che essi si presentano di fatto come alternativi alle Scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL). Occorre comunque assicurare ai tirocinanti possibilità di studio oltre alla presenza in ufficio, inserendo quindi una modifica che salvaguardi i tirocinanti in ciò, come un limite di ore di presenza negli uffici;

1.21. l'esperienza già effettuata presso alcuni uffici giudiziari, come ad esempio quelli di Firenze e Milano, porta a rilevare che l'età di coloro che hanno aderito alle convenzioni per *stage* è compresa tra i 26 e i 30, per cui appare opportuno aumentare il requisito di età, coordinandosi la disposizione con altre misure del decreto-legge sull'occupazione giovanile, secondo cui il requisito di età massimo è di 29 anni;

1.22. sia da valutare l'opportunità di prevedere a favore dei tirocinanti la corresponsione di una indennità, in quanto la gratuità del tirocinio rischia di essere disincentivante per i giovani;

1.23. è importante infatti assicurare un riconoscimento economico al tirocinio formativo, come previsto per analoghe forme di formazione finalizzata a professioni qualificate che vengono retribuite, corrispondente almeno ad un rimborso delle spese, così da consentire anche ai meno abbienti di farne ricorso;

1.24. la temporanea introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione, che non soddisfa in alcun modo l'esigenza di coprire in tempi rapidissimi e con procedure semplificate le gravi carenze e ritardo nelle coperture di organico esistenti nella Corte suprema di cassazione, potrebbe risultare una misura non adeguata a risolvere l'emergenza costituita dall'arretrato di cause civili pendenti. Il problema principale della Cassazione civile è proprio l'entità dell'arretrato (70.664 ricorsi pendenti da oltre un anno, termine di durata ragionevole, secondo Strasburgo) e, conseguentemente, l'irragionevole durata del giudizio

civile di cassazione (34,1 mesi nel 2012, non ostante la riduzione di 2,7 mesi rispetto al 2011). Per affrontare questa emergenza appare più opportuno ampliare nella stessa misura di trenta unità l'organico dell'Ufficio del Ruolo del Massimario, reintroducendo anche la possibilità, per quanti abbiano conseguito la terza valutazione, di integrare i collegi, come previsto per i magistrati di appello addetti alla Corte di cassazione;

2. per quanto attiene alle misure processuali di cui al capo IV, rilevato che:

2.1. la proposta conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo articolo 185-*bis* del codice di procedura civile pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, comportando la formulazione di una proposta conciliativa o transattiva vera e propria nella fase iniziale del giudizio anche in giudizi civili di notevole complessità, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l'esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall'altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa;

2.2. quanto alla conciliazione ai sensi dell'articolo 185-*bis*, sembra opportuno introdurre un'apposita disposizione che stabilisca che la proposta conciliativa o transattiva, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, che di per sé può apparire un'anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione. Altrimenti, il processo potrebbe subire notevoli rallentamenti per istanze di ricusazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili;

2.3. non appare congruo considerare il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice come comportamento valutabile ai fini del giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 185-*bis*;

2.4. non appare opportuno, in un'ottica di tutela del diritto di difesa delle parti, prevedere che la motivazione della sentenza possa fare esclusivo riferimento a precedenti conformi o essere formulata sulla base di rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;

2.5. appare opportuno rivedere anche la disciplina delle procedure esecutive individuali, con riferimento alla ricerca dei beni da pignorare ed all'obiettivo di modernizzare i compiti ed i poteri degli ufficiali giudiziari;

2.6. la concentrazione negli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli di tutte le controversie civili nelle quali è parte, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, determinerebbe un considerevole aggravio di spese per tutte le parti ed un aggravio del carico di lavoro per uffici giudiziari che già si trovano pesantemente oberati da un livello di contenzioso superiore alle

dotazioni di organico togato ed amministrativo, per cui la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale rischia di rallentare ulteriormente i tempi del processo civile. Per tali ragioni appare opportuno sopprimere l'articolo 80;

2.7. la nomina del commissario giudiziale da parte del tribunale, relativamente al concordato in bianco, rappresenta un significativo strumento di controllo dell'impresa in crisi al fine di verificare se questa si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento dei creditori, per cui sembra opportuno prevedere l'obbligatorietà della nomina in luogo della sua discrezionalità;

3. per quanto attiene alle modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al capo V non vi è nulla da osservare;

4. per quanto attiene alle disposizioni in materia di concordato preventivo di cui al capo VI, rilevato che:

4.1. L'articolo 82 si occupa dell'articolo 161 della legge fallimentare introducendo una serie di cautele per la domanda prenotativa di concordato, e dunque per la fase in cui ancora difetta una domanda di concordato vera e propria con la quale il debitore può portare a conoscenza dei propri creditori condotte potenzialmente rilevanti *ex* articolo 173 legge fallimentare. Se, dunque, all'articolo 82 del decreto-legge n. 69 del 2013, al comma 1, lett. *b*), secondo periodo, non viene precisato che la modifica introdotta all'articolo 161 della legge fallimentare riguarda soltanto condotte successive al deposito della domanda di concordato, il commissario giudiziale potrebbe essere indotto a ricercare condotte anche anteriori a quel momento, con conseguente surrettizia reintroduzione del requisito della meritevolezza del debitore per l'ammissione alla procedura (sindacabile dal giudice);

5. per quanto attiene alle altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia di cui al capo VII del titolo III, rilevato che appare incongrua la reintroduzione nelle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dei magistrati in servizio, in quanto determina un pesante aggravio per il magistrato commissario di esame che finisce necessariamente di ripercuotersi in maniera negativa sul proprio carico di lavoro giudiziario e, quindi, sui tempi del processo. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 83;

6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al capo VIII del titolo III, rilevato che:

6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l'accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l'esperienza di altri Paesi;

6.2. a tal proposito non può essere trascurata la proposta di introdurre nell'ordinamento il cosiddetto procedimento di nego-

ziazione assistita, sperimentata già in altri Paesi d'Europa e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo attraverso una procedura cogestita dagli avvocati finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale in tempi brevi e costi contenuti;

6.3. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti;

6.4. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa;

6.5. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del codice deontologico;

6.6. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del decreto legislativo n. 28 del 2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera *a*) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

6.7. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;

6.8. appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative;

6.9. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro;

6.10. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2643 del codice civile (e quindi per rinvio sull'articolo 2645 del codice civile) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

6.11. non appare condivisibile la scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge;

6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;

6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese;

6.14. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione;

6.15. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una ampia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;

6.16. l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della corte d'appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso;

6.17. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza;

6.18. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto-legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, numero 1, lettera *d*), attraverso la proposta introduzione della lettera *b-bis*) al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità *ex lege* e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica *ex* articolo 696-*bis* del codice di procedura civile se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera *b-bis*);

6.19. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevabilità della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all'interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell'attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell'ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l'esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

6.20. non appare condivisibile la previsione della lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della mediabilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione;

6.21. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera *p)*, capoverso 5-*bis*, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;

6.22. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il primo incontro. Durante questo — al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato — il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro;

6.23. in relazione al primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all'articolo 5 del decreto legislativo il comma 2-*bis* volto a specificare che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo;

6.24. a fronte dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economica delle controversie;

6.25. è opportuno valutare se, al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (ad esempio sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito;

6.26. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera *l)* del comma

1 dell'articolo 84, secondo cui « Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. »;

6.27. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza — che giudica su posizioni di diritto — e la proposta — che 'dovrebbe' aver riguardo agli interessi delle parti;

6.28. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto;

6.29. pur non prevedendo il decreto-legge n. 69 del 2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo n. 28 del 2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi;

6.30. salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Al titolo III, premettere al capo I il seguente capo: Capo 01 FONDO UNICO DI GIUSTIZIA Art. 61-bis (*Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia*). 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per

assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.

2. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera *d)* con la seguente:
d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di due anni.

3. All'articolo 63, comma 3, lettera *a)*, aggiungere in fine le seguenti parole: « da non più di due anni ».

4. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera *e)* con la seguente:
e) i notai anche se a riposo da non più di due anni;

5. all'articolo 64, comma 3, sostituire le parole « sessanta » con la seguente « settantacinque ».

6. all'articolo 65, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro di minore età anagrafica con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo ».

7. all'articolo 69, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ».

8. All'articolo 63, comma 3, lettera *a)*, dopo la parola « amministrativi » aggiungere le seguenti: « , magistrati onorari, che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni, ».

9. All'articolo 73, comma 1, dopo le parole « Corti di appello » aggiungere le seguenti: « il giudice per l'udienza preliminare, i tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, i tribunali e gli uffici di sorveglianza ».

10. All'articolo 73, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: « Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità ».

11. All'articolo 73, comma 3, sopprimere le parole « a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari ».

12. All'articolo 73, comma 3, dopo le parole « il controllo del magistrato » inserire le seguenti: « secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio ».

13. All'articolo 73, dopo il comma 5, inserire il seguente: « *5-bis*. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. ».

14. All'articolo 73, comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura ».

15. All'articolo 73, dopo il comma 20, aggiungere il seguente: « *20-bis*. Coloro che alla data dell'entrata in vigore svolgono *stage* e tirocini ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al

comma 1 al momento dell'inizio del tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12,13,14,15 ».

16. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « diciotto mesi » con le seguenti « due anni ».

17. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « almeno quadriennale » con la seguente « magistrale ».

18. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da « una media » a « amministrativo ».

19. All'articolo 73, comma 2, dopo le parole « nell'ordine, » inserire le seguenti « la specializzazione in materie giuridiche »

20. All'articolo 73, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: *5-bis*. Gli ammessi allo *stage* garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello *stage* ».

21. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « ventotto anni » con le seguenti « ventinove anni ».

22. All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: « non dà diritto ad alcun compenso » con le seguenti: « dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 ».

23. L'articolo 74 è sostituito dal seguente: « Articolo 74. (*Ufficio del Ruolo del Massimario presso la Corte di cassazione*). 1. Nella pianta organica della magistratura ordinaria sono soppressi 30 posti di magistrato esercente le funzioni di merito di primo grado e sono aggiunti 30 posti di magistrato destinati all'ufficio del massimario.

2. L'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: « Articolo 115 (*Magistrati destinati all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione*). 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e abbiano svolto effettivo esercizio di funzioni merito per almeno cinque anni.

2. I magistrati destinati all'Ufficio del Massimario che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e abbiano svolto almeno 10 anni di effettivo esercizio di funzioni di merito possono essere autorizzati, con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione previo parere del Consiglio direttivo, ad esercitare le funzioni di consigliere di cassazione.

3. Ai fini della copertura dei posti vacanti dei magistrati destinati all'ufficio del Massimario il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007.

4. Per la prima copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura

può valutare le attitudini degli aspiranti sulla base di ogni idoneo elemento senza che sia necessario acquisire il parere di cui al comma precedente.

24. All'articolo 77, comma 1, lettera *a*), capoverso « Articolo 185-*bis* », sostituire le parole « deve formulare alle parti » con le seguenti: « può formulare alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto ».

25. All'articolo 77, comma 1, lettera *a*), capoverso « Articolo 185-*bis* », sopprimere le parole da « il rifiuto » a « del giudizio ».

26. All'articolo 77, comma 1, lettera *a*), capoverso « Articolo 185-*bis* », aggiungere in fine le seguenti parole: « La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice ».

27. All'articolo 78 inserire dopo il comma 2 i seguenti commi: 2-*bis*. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 492, il settimo comma è abrogato;

b) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente: Articolo 492-*bis* (*Ricerca dei beni da pignorare*). In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore precedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore precedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-*bis*, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appa-

superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-*bis*, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche del titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo, nell'ordine, i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi;

c) dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente: Articolo 165-*bis* (Modalità di accesso alle banche dati). Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato « Modello ricerca beni », conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.

d) all'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: Quando provvede a norma dell'articolo 492-*bis*, quarto

comma, l'ufficiale giudiziario deposita il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

e) All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.»

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai procedimenti di espropriazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

28. All'articolo 79 sopprimere le parole da « anche con esclusivo » a « atti di causa ».

29. Sopprimere l'articolo 80.

30. All'articolo 82, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, sostituire le parole « può nominare » con la seguente « nomina ».

31. All'articolo 82, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, dopo le parole « quando accerta che il debitore », inserire le seguenti « , dopo la domanda, ».

32. Sopprimere l'articolo 83.

33. All'articolo 84, comma 1, lettera *b*), capoverso, dopo le parole « è tenuto » inserire le seguenti « assistito dall'avvocato ».

34. All'articolo 84, comma 1, lettera *a*) premettere la seguente: *0a*) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1.* La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza ».

35. All'articolo 84, comma 1, lettera *o*), aggiungere dopo le parole « sono di diritto mediatori. » le seguenti « Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del codice deontologico ».

36. All'articolo 84, comma 1, lettera *a*) premettere la seguente: *0a*) All'articolo 1, comma 1, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente: *a*) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; ».

37. All'articolo 84, comma 1, lettera *b*), capoverso, dopo le parole « della domanda giudiziale. » inserire le seguenti « La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione ».

38. All'articolo 84, comma 1, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: « *m*) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente « Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico ».

39. All'articolo 84, comma 1, lettera *p*) dopo le parole « all'articolo 17, » sono inserite le seguenti « al comma 3 le parole « 50.000 » sono sostituite con « 100.000 ».

40. All'articolo 84, comma 1, lettera *b*), capoverso, dopo le parole « risarcimento del danno derivante » aggiungere le seguenti « dalla circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone ».

41. All'articolo 84, comma 1, lettera *b*), capoverso, dopo le parole « e finanziari » aggiungere le seguenti « profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età, ».

42. All'articolo 84, comma 1, lettera *b*), capoverso, dopo le parole « e finanziari » aggiungere le seguenti « società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione ».

43. All'articolo 84, comma 1, lettera *c*), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse » con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ».

44. All'articolo 84, comma 1, lettera *c*), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse » con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza ».

45. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera *d*).

46. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera *e*) con la seguente: *e*) « all'articolo 5, comma 5, prima delle parole « salvo quanto » sono aggiunte le parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola « contratto » sono eliminate le parole « lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente »; la parola « prevedono » è sostituita dalla parola « prevede »; All'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola « contratto » sono eliminate le parole « o allo statuto o all'atto costitutivo ».

47. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera *h*) con la seguente: « all'articolo 8 comma 1, le parole « non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti parole « non oltre trenta ». Nel comma 1, dopo la parola « istante. » si aggiungono le seguenti parole: « Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione salvo i diritti di segreteria. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino

a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.

48. All'articolo 84, comma 1, alla lettera *p*), sopprimere il capoverso 5-*bis*.

49. All'articolo 84, comma 1, lettera *c*) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo ».

50. All'articolo 84, comma 1, lettera *b*), capoverso, dopo le parole « Allo stesso modo provvede », inserire le seguenti « , salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economica delle controversie, ».

51. All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: « Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito ».

52. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera *l*).

53. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera *n*).

54. All'articolo 84, comma 1, lettera *p*), sostituire le parole da: « dopo il comma 4 » fino alle parole: « quanto dichiarato » con le seguenti: « potrebbe essere modificata nel seguente modo: « *p*) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: « 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. ».

55. Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: Articolo 84-*bis* (*Modifica al Codice civile*) 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-*bis*) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; ».

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1248 di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

valutate positivamente le nuove disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo recate dagli articoli 7 e 8 al fine di migliorare l'integrazione tra pubblico e privato in applicazione dell'approccio *whole country* sancito dal G8 nel 2009, ferma restando l'esigenza di una complessiva revisione legislativa della materia di cui si auspica un celere avvio;

ravvisata l'opportunità di includere nelle misure per la semplificazione amministrativa di cui al Capo I del Titolo II alcune disposizioni volte a razionalizzare le procedure di spesa del Ministero degli affari esteri in materia di trasferimento del personale e di rimodulazione delle partenze dei docenti presso le scuole italiane all'estero;

richiamato, con riferimento all'articolo 48, che l'attività svolta dal Dicastero della Difesa in attuazione della norma si svolga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi, delle norme e delle procedure vigenti ai sensi della legge 9 luglio 1990 n. 185, nonché alla luce del Trattato sul commercio internazionale delle armi, aperto alla firma dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2013, la cui ratifica da parte dell'Italia si auspica possa intervenire al più presto dopo l'avvenuta sottoscrizione,

evidenziata la necessità di scongiurare equivoci interpretativi derivanti dal riferimento operato al comma 1 dell'articolo 48 ad attività di tipo contrattuale facente capo al Ministero della Difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, dovendosi in ogni modo evitare che possa essere attribuito allo Stato un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 48, comma 1, lettera a), capoverso 537-ter, al comma 1, sopprimere le parole: « ovvero contrattuale »; al comma 2, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » inserire le seguenti: « e con il previo parere delle Commissioni competenti »; al comma 3, sostituire le parole: « I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 » con le seguenti: « Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, »;

con riferimento alle misure di semplificazione amministrativa di cui al capo I del titolo II, si introduca: una norma di razionalizzazione della spesa per i trasferimenti del personale del Ministero degli affari esteri volta a sostituire l'attuale meccanismo di rimborso con un contributo fisso onnicomprensivo parametrato in relazione alla distanza intercorrente tra la sede di servizio e quella di destinazione; una norma di rimodulazione delle partenze dei docenti destinati alle scuole italiane all'estero fermo restando il limite quantitativo fissato dall'articolo 14, comma 11 della legge n. 135 del 2012, consentendo altresì il ricorso a personale locale per l'affidamento delle supplenze delle materie obbligatorie.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato l'articolo 48 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

sottolineata la finalità complessiva del provvedimento inerente il rilancio della crescita economica anche in adempimento alle raccomandazioni formulate nei confronti dell'Italia dalle istituzioni europee;

richiamata la necessità che l'attività svolta dal Dicastero della difesa in attuazione della norma si svolga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi, delle norme e delle procedure vigenti in materia di esportazione di materiale d'armamento, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che è una delle più rigorose leggi vigenti in materia a livello internazionale;

richiamati i numerosi limiti e veti indicati da tale normativa e connessi alla necessità che le transazioni di materiale di armamento siano consentite solo se effettuate in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con i principi fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento all'articolo 11; con gli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia a partire dai trattati concernenti la non proliferazione; con la priorità di tutelare i diritti umani a livello internazionale, con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e, in generale, solo a condizione che ci siano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali d'armamento;

auspicando la sollecita ratifica del Trattato sul commercio internazionale delle armi (ATT – *Arms Trade Treaty*), aperto alla firma

dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2013 e già siglato dal nostro Paese, dalla cui entrata in vigore potrà derivare un'ulteriore quadro di regolazione nella materia, oltre a quello già insito nei singoli accordi bilaterali di cooperazione vigenti;

valorizzata la *ratio* della norma, con particolare riferimento alla prioritaria esigenza di portare piena trasparenza nel settore delle transazioni internazionali aventi ad oggetto materiali d'armamento, all'impegno nella lotta contro il fenomeno della corruzione sia a livello nazionale che internazionale, peraltro in linea con le finalità della richiamata legge n. 185 del 1990;

richiamata la direttiva 2009/81/CE in materia di appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza, recepita con decreto legislativo n. 208 del 2011, che delinea un modello di cooperazione tra Stati nell'ambito della difesa del tutto conforme a quello prospettato dalla norma in esame;

sottolineati gli effetti di recupero di competitività e di riduzione dei costi, che potrebbero derivare dall'attuazione dell'articolo 48;

evidenziata, tuttavia, la necessità di scongiurare equivoci interpretativi derivanti dal riferimento, operato al comma 1 dell'articolo in esame, ad attività di tipo contrattuale facente capo al Ministero della difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, dovendosi in ogni modo evitare che possa essere attribuito allo Stato un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati;

non essendo, inoltre, del tutto chiarita la natura dei proventi, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 48, che in alcun modo possono rappresentare il frutto di un'attività diversa da quella di natura tecnico-amministrativa eventualmente prestata per conto dei Paesi terzi e secondo gli accordi bilaterali vigenti;

ritenendo essenziale che il regolamento attuativo, richiamato al comma 3 dell'articolo 48, sia preventivamente sottoposto al parere delle Commissioni competenti alla luce della rilevanza e delicatezza delle questioni che esso è destinato a regolare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) *con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere le parole « ovvero contrattuale »;*

b) *con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 2, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » inserire le seguenti « e con il previo parere delle Commissioni competenti »;*

c) *con riferimento all'articolo 48, comma 1, lettera a), comma 3, sostituire le parole « I proventi derivanti dalle attività di cui al*

comma 1 » con le seguenti: « Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 1248, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

evidenziato come il provvedimento persegua il condivisibile obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;

sottolineato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione finanze, come il decreto-legge operi una serie di necessari interventi di semplificazione nel settore tributario, ovvero di riduzione degli oneri gravanti sui contribuenti, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di pregressi interventi legislativi, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, oltre a recare misure per incrementare il finanziamento in favore delle imprese;

evidenziata, peraltro, la notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure recate dall'intervento legislativo, che pone per l'ennesima volta l'esigenza di affrontare in termini risolutivi e complessivi la problematica relativa all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, al fine di coniugare l'esigenza di rendere più efficiente e snello il processo di produzione legislativa con quello di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica legislativa;

sottolineato, comunque, come la Commissione finanze intenda, anche in questo caso, fornire un contributo qualificato e costruttivo all'attività emendativa che dovrà essere svolta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al fine di favorire il miglioramento del testo;

evidenziato come l'articolo 52, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi, si ispiri in buona parte al contenuto della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione finanze il 22 maggio scorso, con l'obiettivo principale di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o che si trovino in una momentanea condizione di carenza di liquidità;

rilevata, in particolare, l'opportunità di cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e che sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi, tematica che il Governo ha già assunto l'impegno ad affrontare in occasione dello svolgimento, presso la Commissione finanze, di taluni atti di sindacato ispettivo presentati da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda il rafforzamento del Fondo di garanzia disposto dall'articolo 1 del decreto-legge, provvedano le Commissioni di merito a ampliare il novero delle misure volte a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo, a tal fine prevedendo:

a) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita « normale » attesa, graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito, allo scopo di evitare fenomeni di azzardo morale (*moral hazard*);

b) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi, quali società di *leasing*, factoring, assicurazioni, Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di cosiddetti « mini *bond* » emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia e di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini *bond* emessi da PMI non quotate;

c) l'accesso alla garanzia anche in forma di portafogli di nuovi crediti, onde facilitare la diffusione delle garanzie a una platea più ampia di aziende;

d) la previsione di una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;

e) il rafforzamento degli strumenti esistenti, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle piccole e medie imprese attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche risorse

disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

2) relativamente all'articolo 2, comma 2, provvedano le Commissioni di merito a estendere anche alle società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di aumentare l'efficienza del mercato e la concorrenza attraverso l'inclusione di soggetti che rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del *leasing* finanziario;

3) relativamente al comma 7 dell'articolo 2, provvedano le Commissioni di merito a fissare il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2;

4) relativamente all'articolo 52, recante una serie di disposizioni in materia di riscossione coattiva, provvedano le Commissioni di merito a stabilire l'impegno, per il Governo, a riferire alle Camere, con apposita relazione, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sugli effetti di ogni misura ivi prevista, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti;

5) provvedano le Commissioni di merito, anche a seguito della modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti, operata dall'articolo 51 del decreto-legge, ad accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, in modo da rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di semplificare al contempo gli adempimenti per i contribuenti, prevedendo in tale contesto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA, nonché stabilendo l'applicazione, alle relative operazioni di pagamento, di commissioni calcolate in misura fissa, ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA;

6) provvedano le Commissioni di merito a dare tempestiva risposta ai contribuenti che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario e che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità,

velocizzando il rimborso di tali crediti, consentendo ai predetti contribuenti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle tematiche affrontate dagli articoli 1 e 2 del decreto – legge, relativi, rispettivamente, al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed all'introduzione di incentivi al finanziamento in favore delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, si segnala la necessità, anche in prospettiva, di favorire più strette forme di collaborazione tra lo Stato e le regioni, in considerazione delle competenze spettanti in materia a tali enti e delle positive esperienze maturate in sede regionale negli ultimi anni;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto, il quale riduce, nel periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la dizione, contenuta nella disposizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso;

c) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la previsione secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota di accisa devono obbligarsi, per ottenere il beneficio fiscale, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

d) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, il quale reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, si rileva la necessità di eliminare il riferimento, tra le norme onerose richiamate dalla disposizione, al comma 2, il quale non pare invece determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto esso stabilisce l'obbligo di rispettare il livello di imposizione minimo stabilito dalla normativa europea;

e) con riferimento al comma 4 dello stesso articolo 6, il quale demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, valutino le Commissioni di merito se, trattandosi di agevolazioni fiscali, non sia preferibile che tale decreto venga emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) con riferimento all'articolo 23, comma 2, il quale modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo della tassa sulle unità da diporto, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendo l'ammontare della tassa stessa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, in connessione con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011,

laddove si riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia;

g) sempre con riferimento all'articolo 23, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione, ai contribuenti interessati dalle modifiche recate dalla disposizione, delle somme da questi già versate a titolo di tassa sulle unità da diporto;

h) con riferimento all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la soppressione della responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

i) con riferimento all'articolo 51, il quale abroga il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 269, che si compone di un solo comma;

l) ancora con riferimento all'articolo 51, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, nel senso di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-*bis*, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121 del medesimo articolo 1, che ha a sua volta introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-*bis*, abrogato dall'articolo 51;

m) con riferimento all'articolo 52, comma 1, lettera *g)*, alinea, la quale, nel sostituire il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante la disciplina dei casi in cui si può procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di riscossione coattiva dei tributi, richiama l'articolo 563 del codice di procedura civile, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere tale riferimento, in quanto il predetto articolo 563 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005;

n) sempre con riferimento all'articolo 52, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;

o) con riferimento all'articolo 53, il quale interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali, allineando alla data del 31 dicembre 2013 tutte le scadenze relative all'operatività di Equitalia e dei concessionari della riscossione, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei

comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, valutino le Commissioni di merito se la previsione dell'istituzione di un consorzio risulti congruente con il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, la quale ha stabilito che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali;

p) ancora con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 53, valutino comunque le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1248 Governo, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

rilevato che il provvedimento prevede un insieme coordinato di interventi su livelli ed ambiti differenti per sostenere il rilancio dell'economia italiana, tra i quali un ampio e qualificato spettro riguardo l'istruzione, l'università e la ricerca, il patrimonio culturale, il turismo, lo spettacolo e il cinema, lo sport, l'Agenda digitale;

considerato che da più parti viene avanzata l'idea del ruolo della cultura e del turismo per la ripresa dello sviluppo e il superamento della grave crisi economica in cui si trova il Paese e su come questa prospettiva rappresenti un elemento nuovo e importante che il Parlamento, il Governo, le istituzioni di ricerca, le università e gli istituti culturali debbono saper cogliere e valorizzare;

rilevato che, per investire sul futuro delle nuove generazioni, è necessario sostenere l'istruzione, in linea con il disegno di sviluppo tracciato dalla Strategia Europa 2020, di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e prima di tutto combattere l'alto tasso di dispersione scolastica che in alcune Regioni del nostro Paese raggiunge una percentuale allarmante;

premesso che mettere al centro della ripresa il settore della cultura significa promuovere azioni concrete, ed oggi, con l'esame del provvedimento in questione, si ha la possibilità di tradurre in una visione unitaria e strategica l'articolato, affinché la cultura sia

considerata oltre che imprescindibile per la crescita della società, motore di crescita in termini economici; non un peso ma uno stimolo allo sviluppo;

considerato che l'articolo 13, relativo all'agenda digitale, rappresenta una potenziale occasione per discutere concretamente sulla digitalizzazione del patrimonio culturale che costituisce un campo di grande rilevanza nell'innovazione e sperimentazione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, consentendo un uso creativo, intelligente e diversificato del patrimonio culturale stesso in grado di sostenere lo sviluppo di una industria creativa di qualità coerente con le scelte sottese alla nuova programmazione della ricerca europea (2014-2020);

considerata la situazione di grande sofferenza in cui versano le infrastrutture culturali (biblioteche, archivi e musei), si auspica l'inserimento di una norma per il loro rilancio;

si rileva che la soppressione del riferimento alla « sagoma », di cui all'articolo 30 – anche se di interesse indiretto per la Commissione – ancorché applicata a beni non culturali, potrebbe determinare un impatto molto forte sui contesti urbani, producendo una grave alterazione del tessuto urbanistico delle città;

preso atto della disposizione in materia di Fondo per gli impianti sportivi di cui all'articolo 47;

valutate favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 57 a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese e a sostegno delle imprese e sottolineata l'importanza di considerare all'interno di tale provvedimento progetti relativi al settore delle così dette *Humanities* quali elementi di eccellenza della produzione culturale italiana;

apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 58, con le quali è allentato il blocco al *turn over* sia per le università sia per gli enti di ricerca, che elevano, per l'anno 2014, dal 20 al 50 per cento il limite di spesa, previsto dall'articolo 66, commi 13-*bis* e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, rispetto alle cessazioni del precedente anno;

preso atto positivamente delle disposizioni di cui all'articolo 59 finalizzate all'erogazione di borse per la mobilità in favore di studenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si individuino risorse aggiuntive da destinare all'erogazione delle misure fiscali del *tax credit* e del *tax shelter* a vantaggio dell'industria cinematografica nella misura precedentemente stanziata di 90 milioni di euro;

2) in merito all'articolo 18, comma 8, si specifichi che il fondo sia di « almeno » 100 milioni di euro l'anno;

3) in merito all'articolo 18, comma 8, si preveda, inoltre, una norma che assicuri una deroga al patto di stabilità degli enti locali relativa agli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo virtuoso delle risorse già disponibili in bilancio o già assegnate;

4) altresì, si espliciti che il Fondo di cui all'articolo 18, comma 8, sia utilizzato anche per la messa in sicurezza di immobili già esistenti; si individuino, altresì, criteri uniformi e trasparenti di intervento, assicurandone la pubblicazione sul sito del MIUR e una uniforme distribuzione a livello territoriale;

5) si preveda fra gli interventi per l'agenda digitale italiana l'elemento del « patrimonio culturale » fra quelli di interesse del provvedimento;

6) si riconosca relativamente all'attuazione dell'Agenda Digitale nel sistema nazionale di istruzione la funzione specifica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

7) si preveda il ripristino dei comitati tecnici e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per consentire il corretto funzionamento del consiglio superiore dei beni culturali;

8) si preveda l'eliminazione dall'elenco ISTAT di enti fondazioni e istituti culturali per salvarne l'autonomia gestionale;

9) per le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, si valuti l'opportunità di rivedere il termine di 45 giorni fissato per l'espressione del parere da parte del soprintendente per una corretta gestione e tutela del territorio ripristinando l'originario termine di 60 giorni e, altresì, si preveda la facoltà da parte delle amministrazioni di mantenere la conferenza dei servizi in caso di mancato parere;

10) si aggiunga tra le finalità della ricerca di cui all'articolo 57, comma 1, il sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei prodotti del patrimonio culturale e artistico;

11) si riveda la disposizione dell'articolo 58, comma 5, che riduce drasticamente le risorse per i servizi esternalizzati di pulizia e di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche;

12) si intervenga al fine di incrementare il fondo di finanziamento ordinario delle università statali assestato al 2012 e conseguentemente, si anticipi al 2014 un *turn over* al cento per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di pareggio di bilancio;

13) si rivedano i criteri di assegnazione delle borse di mobilità disposte dall'articolo 59 prevedendo una graduatoria nazionale, e si introduca un programma nazionale di sostegno al diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli, secondo i principi costituzionali;

14) si individuino progetti, procedimenti e atti che, nell'ambito degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie dell'intero sistema nazionale di istruzione, sviluppino i programmi europei individuati dalla Strategia europea 2020, dell'iniziativa ET2020, nel Programma della Commissione europea, nel Programma dei 18 mesi e nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riferimento alla mobilità, all'occupabilità dei giovani e alla formazione nel personale di competenze relative alla progettazione europea e all'utilizzo dei fondi comunitari;

e con le seguenti osservazioni:

a. all'articolo 18, comma 8, si chiarisca il rapporto fra il piano di edilizia scolastica previsto dal comma citato e i due piani di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 5 del 2012 e, altresì, si valuti la possibilità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata;

b. si prevedano interventi finalizzati alla tutela e alla fruizione dei siti italiani UNESCO volti alla diffusione e alla valorizzazione della loro conoscenza nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

c. si valuti, in merito alle disposizioni di cui all'articolo 47, la possibilità di operare anche su società sportive senza personalità giuridica e di considerare la competenza del CONI necessaria solo per le associazioni iscritte al registro del CONI;

d. rispetto all'articolo 57, comma 1, lettera *c*), si chiarisca l'ambito dei progetti di *social innovation*, facendo rientrare fra questi anche i progetti scolastici, culturali, turistici e relativi ai servizi alla persona;

e. si individui, tra i criteri per l'assegnazione di borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari meritevoli, capaci e privi di mezzi, anche l'ammissione ai collegi universitari come previsto dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, articolo 4, comma 4;

f. si chiarisca se sono inclusi nella possibilità di ricevere le borse di mobilità, di cui all'articolo n. 59, anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria e ai corsi della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali;

g. rispetto all'articolo 60 comma 2, si valuti l'opportunità di reperire risorse adeguate finalizzate allo svolgimento da parte dell'ANVUR delle nuove funzioni ad esso assegnate.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1248 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

rilevato che nuovamente il Governo ha fatto ricorso a un provvedimento d'urgenza di contenuto eterogeneo che finisce per esautorare il ruolo di quelle Commissioni, come la Commissione Ambiente, che, pur significativamente interessate dalle disposizioni del provvedimento, non risultano assegnatarie in sede referente e vengono pertanto private della possibilità di esercitare le proprie prerogative in ordine all'istruttoria legislativa;

sottolineato che occorre evitare nuovi e ulteriori decreti-legge di contenuto così ampio ed eterogeneo;

ritenuto indispensabile che la VIII Commissione possa esercitare il proprio ruolo procedendo in tempi rapidi all'esame di organici provvedimenti, anche di iniziativa governativa, afferenti agli ambiti di competenza, e quindi sia in materia di appalti e di programmazione infrastrutturale sia in materia di edilizia sia in materia di ambiente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 18, sia previsto che il termine ivi indicato di 30 giorni decorra dalla data di conversione in legge del provvedimento;

2) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma »;

3) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole « del presente comma riguardano » siano aggiunte le seguenti: « prioritariamente il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione »; inoltre, al medesimo comma, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali. »;

4) all'articolo 18, il comma 8 sia sostituito dal seguente:

« 8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

5) all'articolo 18, comma 9, quinto periodo, sia sostituita la cifra « 500.000 » con la seguente: « 300.000 »; inoltre, al primo periodo, dopo la parola « adeguamento » siano aggiunte le seguenti « ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche »; al quarto periodo siano inserite, dopo le parole « 5.000 abitanti », le seguenti parole: « , le Unioni dei Comuni e Unioni Montane »; si aggiunga, in fine, il seguente periodo: « I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi, per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. »;

6) all'articolo 18, comma 10, dopo le parole « infrastrutture e dei trasporti » siano aggiunte le seguenti: « previo parere delle Commissioni parlamentari competenti » e si aggiunga, in fine, il seguente periodo: « ANAS SpA presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma »;

7) all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « previa verifica del CIPE sentito il NARS »;

8) al fine di sostenere le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche in un momento di particolare crisi del settore, all'articolo 26, siano inserite le seguenti modifiche e proposte integrative:

– al comma 2, si sostituisca la lettera a) con la seguente:

“a) al comma 9-bis:

1) al primo e secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio »;

— dopo l'articolo 26, sia inserito il seguente:

ART. 26-*bis*.

(*Pagamenti in acconto*).

“1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 sia aggiunto il seguente comma:

« 30-*bis*. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. »;

9) all'articolo 30, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « sono soppresse » siano aggiunte le seguenti: « , la parola « volumetria » è sostituita dalle seguenti: « superficie utile lorda – SUL »; siano poi sostituite le parole da « Rimane » fino alla parola « preesistente » con il seguente periodo: « Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee « A » di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente »;

10) all'articolo 30 sia introdotta la lettera *c-bis*) di modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo, in anticipazione delle norme sulla limitazione al consumo dei suoli, che il contributo di costruzione è differenziato in modo da favorire il recupero, la ristrutturazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente vetusto e obsoleto, anziché le nuove costruzioni;

11) all'articolo 30, comma 1, si sopprima la lettera *h*); si sopprima altresì alla lettera *g*) il capoverso 4-*ter* o, in subordine, alla medesima lettera *g*), siano apportate le seguenti modifiche al capoverso 4-*bis*:

alla lettera *a*) le parole « le parti » siano sostituite con le seguenti: « e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti »; siano soppresse inoltre,

dopo la parola « comuni » le parole « relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione »;

sia sostituita la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti,

completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. »;

12) all'articolo 30, sia soppresso il comma 2;

13) sia soppresso l'articolo 39 o, in subordine, al comma 1, lettera b), sia soppresso il numero 3);

14) all'articolo 41, comma 1, capoverso *Art. 243*, siano sostituiti i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi.

2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di bonifica delle acque sotterranee di cui al comma 1 tramite conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile eliminare o comunque isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto. »;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

« 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dal-

l'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle reimmissioni. Il progetto di monitoraggio di reimmissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.»;

15) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:

« ART. 41-*bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di terre
e rocce da scavo).*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che, ai fini di cui alle lettere b) e c), non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'ARPA o alla provincia territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.

6. È abrogato l'articolo 8-*bis* del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.;

16) si preveda che con delibera CIPE il Governo provvede ad erogare, a valere sui fondi PAR-FSC 2007/2013, la somma di 70 milioni nei confronti della regione Piemonte ad integrazione delle opere infrastrutturali da essa previste;

17) si preveda che l'utilizzo del Fondo revoche da parte del Governo è prioritariamente finalizzato per le opere oggetto di concertazione con gli enti locali, con particolare riguardo alle regioni oggetto di rimodulazione infrastrutturale nell'ambito del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito con legge n. 71 del 2013;

18) all'articolo 25, dopo il comma 11 si aggiunga il seguente comma:

11-*bis*. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo le parole «dagli autodromi,» siano aggiunte le seguenti: «dalle aviosuperfici,»; conseguentemente: al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole «di autodromi,» siano aggiunte le seguenti parole «di aviosuperfici»; all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 dopo le parole «aereoportuali» siano aggiunte le seguenti: « , di aviosuperfici»; all'articolo 1, comma 1,

lettera *a*) del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 dopo le parole « n. 447 » siano aggiunte le seguenti parole « , nonché delle aviosuperfici ».

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di inserire le misure di incentivo alla demolizione e ricostruzione di immobili in un quadro più ampio di recupero del patrimonio edilizio, con conseguente contenimento dell'uso del suolo, tema all'esame della VIII Commissione e all'attenzione del Governo, si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 30, comma 1, le lettere *a)* *c)* ed *e)*;

b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 18, comma 5, aggiungendo, dopo le parole « procedura di cui al comma 2 », le seguenti parole: « previa verifica dell'equilibrio economico finanziario e dell'effettiva attuazione del piano degli investimenti previsto dalla convenzione »;

c) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 38, dopo il comma 2 i seguenti commi:

« *2-bis.* Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.

2-ter. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012. »;

d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 41, il seguente articolo:

ART. 41-*bis.*

(Potenziamento delle attività di tutela ambientale).

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.

2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non trovano applicazione alle Agenzie di cui al comma 1:

a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008 e successive modificazioni;

b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;

c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;

d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;

e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzie di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e) si valuti l'opportunità di aggiungere, all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera a), le seguenti lettere:

«*a-bis*) all'articolo 135, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano

di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione”;

a-ter) all'articolo 145, comma 3, le parole: “, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”;

a-quater) al medesimo articolo 145, comma 4, sono soppresse le parole: “gli enti gestori delle aree naturali protette” »;

f) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, una riduzione della platea dei soggetti ai quali è applicata l'addizionale IRES (« *Robin tax* ») aumentando i livelli minimi di ricavo e di reddito imponibile delle imprese, in particolare per le imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili;

g) si valuti l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di circoscrivere la prevista applicazione degli incentivi CIP6 per i termovalorizzatori incentivati da meno di 8 anni esclusivamente a quelli realizzati in situazioni di emergenza;

h) si valuti l'opportunità, all'articolo 18, comma 11, di prevedere che le risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, oggetto di revoca, siano destinate anche al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

i) si valuti l'opportunità di prevedere una specifica autorizzazione di spesa per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile in coerenza con le Linee guida di programmazione forestale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 e alle previsioni del Programma Quadro per il settore forestale.

l) si valuti l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 41 con il seguente:

« All'articolo 3, comma 1, lettera *e.5)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, è aggiunto il seguente periodo: “Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali *roulottes*, *campers* e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore », in quanto più consoni alla soluzione del problema proposto”»;

m) si valuti, l'opportunità, con riferimento agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in particolare, delle lettere *d*) ed *f*), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area, l'opportunità di introdurre una disposizione che chiarisca che, il termine di 48 mesi previsto dalle norme applicative per la conclusione dei lavori, deve intendersi dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori;

n) con riferimento all'articolo 9 e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, previsti dall'articolo 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, si valuti l'opportunità di introdurre un « contratto istituzionale di sviluppo », per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, raccordandone la disciplina con le norme in materia di « accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale » dettata dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, come modificata dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012;

o) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori norme semplificatorie per il trattamento dei rifiuti vegetali agricoli da parte degli imprenditori di settore per consentire la valorizzazione energetica dei rifiuti vegetali;

p) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità, la possibilità di inserire una specifica disposizione che, modificando l'articolo 101, comma 7, del Codice ambientale, consenta per la categoria dei frantoi oleari la possibilità di assimilazione alle acque domestiche delle acque reflue di frantoi oleari, anche quelle di vegetazione, nelle more del preventivo parere del gestore del depuratore e nel pieno rispetto della normativa vigente.

q) si valuti l'opportunità di inserire dopo l'articolo 26, il seguente articolo:

ART. 26-*bis*.

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole « sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici » sono sostituite con le seguenti: « sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2014, l'ottanta per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici »;

r) all'articolo 41, si valuti l'opportunità di inserire, dopo il comma 4, il seguente comma:

« 4-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 è aggiunto il seguente comma: « 4-*bis*. Non

costituiscono attività selvicolturale i tagli di vegetazione eseguiti nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nelle zone comprese nella fascia A dei piani di assetto idrogeologico (PAI) per i corsi d'acque per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri corsi d'acqua nonché nelle parti isole fluviali interessate dalla piena ordinaria; per detti interventi, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (n. 1248 Governo);

premessò che:

all'articolo 10 si sopprimono gli obblighi, per i soggetti che offrono l'accesso ad *internet* al pubblico, di procedere all'identificazione personale degli utilizzatori e si introducono semplificazioni relative sia all'attività di offerta di accesso ad *internet*, sia all'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica;

all'articolo 13 si rafforza il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito all'attuazione dell'agenda digitale. In particolare, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana; si istituisce, nell'ambito della cabina di regia, il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, quale organismo consultivo permanente composto da esperti nella materia, da esponenti delle imprese private e delle università; si istituisce la figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che presiede il tavolo permanente e che è posto a capo di una struttura di missione istituita presso la Presidenza; si attribuisce esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, la nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e i poteri di vigilanza sull'Agenzia stessa; si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia, entro il limite di 130 unità, e della dotazione di risorse finanziarie e strumentali;

il decreto-legge reca ulteriori disposizioni in materia digitale. In particolare:

a) all'articolo 14 si prevede la facoltà dei cittadini di richiedere, in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria elettronica, una casella di posta elettronica certificata e di indicarla come domicilio digitale;

b) all'articolo 15 si prevede che il presidente della Commissione per il coordinamento del Sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA, nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale;

c) all'articolo 16 si prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico;

d) all'articolo 17 si stabiliscono termini temporali certi per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale;

per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, all'articolo 18 si istituisce un fondo di 335 milioni per il 2013, 405 milioni per il 2014, 652 milioni per il 2015, 535 milioni per il 2016 e 142 milioni per l'anno 2017 per il finanziamento di infrastrutture cantierabili, alimentato con la revoca di risorse stanziato per opere più lontane dalla realizzazione. Tra le opere finanziate figurano il collegamento ferroviario funzionale tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e la tratta Canello-Frasso Telesino della linea alta velocità Napoli-Bari; tra le opere oggetto di revoca delle risorse sono compresi il secondo lotto del terzo valico dei Giovi (per 50 milioni di euro per il 2013, 189 milioni di euro per il 2014, 274 milioni di euro per il 2015 e 250 milioni di euro per il 2016) e l'alta velocità Lione-Torino (50 milioni per il 2013, 189 milioni per il 2014, 274 milioni per il 2015 e 250 milioni per il 2016);

al medesimo articolo 18 si interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, autorizzando, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma — parte investimenti 2012-2016 con RFI, la contrattualizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili per l'importo complessivo di 300 milioni di euro;

all'articolo 20, in tema di sicurezza stradale, si prevede la revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi del primo e secondo programma annuale di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati. Le risorse revocate saranno destinate a tre finalità: 1) il cofinanziamento in concorso con le regioni di un programma di interventi per la sicurezza stradale, sulla base delle

proposte formulate dalle regioni; 2) la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 3) il potenziamento del sistema di raccolta dati sull'incidentalità stradale;

all'articolo 22 si interviene sulla disciplina in materia di dragaggi, al fine di semplificare le procedure di valutazione di impatto ambientale e di estendere le possibilità di utilizzo del materiale derivato dai dragaggi;

al medesimo articolo si rafforza l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, sia per quanto concerne la facoltà di determinare la misura delle tasse di ancoraggio, sia attraverso l'innalzamento dell'entità del gettito IVA riscosso nei porti che le autorità possono trattenere;

all'articolo 23 si estende l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento ai proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di unità da diporto, si esentano dal pagamento della tassa sulle unità da diporto quelle con lunghezza fino a 14 metri e se ne riduce l'ammontare per quelle con lunghezza compresa tra 14 e 20 metri;

all'articolo 24 si interviene in materia di regolamentazione di trasporto ferroviario. In particolare:

a) si modifica la procedura di determinazione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, prevedendo il parere, anziché l'intesa della Conferenza unificata e stabilendo che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvi la proposta del gestore dell'infrastruttura (RFI SpA);

b) si stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati anche i corrispettivi per i servizi non compresi nel canone di accesso all'infrastruttura;

c) si prevede che la separazione contabile tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e impresa di trasporto ferroviario debba assicurare una trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e fondi pubblici percepiti per ogni attività;

d) si dispone che, in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio pubblico, sia prevista la possibilità per il Ministero di stabilire, in alternativa alle limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, anche diritti di compensazione per gli altri operatori, comunque non superiori a quanto necessario all'impresa titolare del contratto di servizio pubblico per coprire i costi del servizio; non si può dare luogo a limitazioni o all'imposizione di diritti di compensazione se le fermate intermedie degli altri operatori siano a distanza superiore a 100 Km e i livelli tariffari risultino superiori di almeno il 20 per cento a quelli dei servizi a committenza pubblica;

all'articolo 25, comma 5, si consente l'utilizzo delle risorse residue destinate al contratto di programma tra Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e ENAV agli interventi per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa;

al medesimo articolo 25, commi da 9 a 11, si prevede l'affidamento alla Regione Siciliana della vigilanza sull'attuazione delle convenzioni per il servizio pubblico per il trasporto passeggeri con le isole minori della Sicilia;

all'articolo 45 si prevede che l'accertamento della conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche stabilite dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole;

all'articolo 61 si prevede, a fini di copertura, la riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2013 e di 7,4 milioni di euro per l'anno 2014 delle risorse destinate all'emittenza televisiva locale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo » con le seguenti: « impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché di stampi per la lavorazione delle unità da diporto ».*

2) *all'articolo 10, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

« 1. Gli obblighi di conservazione dei dati personali, previsti dall'articolo 132 del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, trovano applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione.

2. I titolari e i gestori di pubblici esercizi o di circoli privati, ove l'offerta di accesso ad *internet* non costituisca l'attività prevalente, e le pubbliche amministrazioni che pongano a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a *internet* utilizzando tecnologia senza fili non sono assoggettati all'autorizzazione generale prevista dall'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli enti locali possono fornire servizi di accesso ad *internet* al pubblico all'interno di aree pubbliche di cui hanno la disponibilità. »;

3) *all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: « o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale »;*

4) *all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione » e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: « Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere adottato ».*

b) *al comma 3, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione »;*

c) *al comma 6 sostituire la parola: « esercizio » con la seguente: « pre-esercizio » e sostituire le parole: « 15 ottobre » con le seguenti: « 31 dicembre »;*

d) *al comma 9, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » aggiungere le seguenti: « della legge di conversione »;*

5) *all'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti è destinata alle regioni sul cui territorio gli interventi di sicurezza stradale risultino avviati per un importo pari ad almeno il 65 per cento del totale dei finanziamenti assegnati ».*

6) *all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: « quaranta giorni » con le seguenti: « quarantadue giorni »;*

7) *all'articolo 24, comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1 inserire le seguenti: « dopo le parole: « e delle imprese ferroviarie » sono inserite le seguenti: « nelle more della piena operatività dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della definizione da parte della stessa Autorità dei criteri per la determinazione del canone » e » e sopprimere le parole da: « e le parole: « è stabilito » » fino alla fine della lettera;*

8) *all'articolo 80, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché alle cause nel settore del trasporto marittimo »;*

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre apposite misure volte ad assicurare che non si determinino ritardi nella costituzione e nell'avvio dell'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale e ad evitare sovrapposizioni di funzioni tra la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e il tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, da un lato, e l'Agenzia, dall'altro;

2) con riferimento all'articolo 20, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate a garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, in modo da assicurare, tra l'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento della sicurezza stradale;

3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, innalzando dall'1 al 2 per cento la percentuale del gettito IVA riscosso nei porti che esse possono trattenere. Si segnala altresì l'esigenza di favorire da parte delle medesime autorità azioni che consentano lo sviluppo delle attività portuali attraverso la crescita delle imprese portuali e attraverso il riordino delle concessioni. Si sottolinea altresì l'urgenza di interventi volti ad ampliare, in caso di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese che svolgono operazioni portuali, le possibilità di intervento a favore dei lavoratori, in particolare estendendole anche alle imprese costituite in forma cooperativa, e, più in generale, di una revisione della disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, con particolare riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 5, 14, 16, 17 e 18, tenendo conto dei lavori delle competenti Commissioni parlamentari svolti nella scorsa legislatura. Risulta infine necessario e urgente adottare interventi normativi a sostegno del settore navale che possono essere attuati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica e con la possibilità di conseguire risparmi;

4) sempre con riferimento alle disposizioni dell'articolo 22, al fine di rafforzare gli interventi contenuti nel decreto-legge volti ad una maggiore efficienza del sistema dei trasporti e al potenziamento della logistica, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure per ridefinire la disciplina relativa all'individuazione, allo sviluppo e al finanziamento degli interporti;

5) con riferimento all'articolo 24, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire per assicurare che le misure adottate garantiscano, da un lato, l'ottimale utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e, dall'altro, la parità di condizioni tra tutti gli operatori;

6) con riferimento all'articolo 25, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche ad altre regioni e, in particolare, alla regione Calabria la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi finalizzati all'efficientamento di servizi di trasporto pubblico locale e per garantire la copertura degli oneri di parte corrente relativi ai medesimi servizi.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (n. 1248 Governo);

premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, assume esplicitamente a suo riferimento le raccomandazioni della Commissione europea del 29 maggio 2013 rivolte all'Italia relativamente al programma nazionale di riforma per il 2013 ed al programma di stabilità 2012-2017;

in particolare, si intende positivamente rispondere alla raccomandazione in ordine alla necessità di « sostenere il flusso del credito alle attività produttive » con le disposizioni di cui all'articolo 1 finalizzate a semplificare l'accesso ed a migliorare l'efficacia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con le disposizioni di cui all'articolo 2 mirate ad accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo mediante finanziamenti e contributi a tasso agevolato destinati alle piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché con le disposizioni di cui all'articolo 3 per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo;

la risposta alla raccomandazione di « assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi » è affidata alle disposizioni di cui all'articolo 4 finalizzate ad ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti, ed alle disposizioni di cui all'articolo 5 mirate alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica;

la risposta alla raccomandazione di « portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato da parte delle industrie di rete » è particolarmente affidata alle disposizioni di cui all'articolo 24 volte a dare compiuta garanzia al principio dell'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria;

la risposta alla raccomandazione di « potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi sul trasporto intermodale » emerge dal complesso delle misure di cui al capo III del titolo I del provvedimento e, dunque, tra l'altro, dalle disposizioni in materia di concessioni, di cui all'articolo 19, finalizzate ad assicurare la bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico-privato; dalle disposizioni, ancora, recate dal medesimo articolo con cui si opera — modificando l'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 — la riduzione da 500 a 200 milioni di euro dell'importo minimo di valore della singola opera ai fini del riconoscimento del credito d'imposta a valere su IRES e IRAP in favore del soggetto titolare del contratto di

partenariato pubblico-privato; dalle disposizioni dell'articolo 18 per lo sblocco di cantieri e per la manutenzione di reti e territorio; dalle disposizioni di cui all'articolo 22 per la maggiore produttività del sistema portuale e dalle disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto, di cui all'articolo 23;

la risposta alla raccomandazione di « adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'Unione europea nelle regioni del Mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020 » prende corpo con le disposizioni di cui all'articolo 9, che sanciscono, in capo alle amministrazioni statali, l'obbligo di dare precedenza ai procedimenti, provvedimenti e atti in qualsiasi modo connessi all'utilizzazione dei fondi strutturali europei e altresì prevedono la possibilità di interventi in via sussidiaria da parte di Stato e regioni, a fronte di riscontrare inadempienze, con l'obiettivo di scongiurare ulteriori ritardi nell'utilizzo dei fondi relativi al ciclo di programmazione 2007-2013;

la risposta alla raccomandazione di « semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese » emerge, poi, dal complesso delle misure in materia di semplificazione di cui al titolo II, riguardanti, tra l'altro, l'istituzione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (articolo 28), la data unica di efficacia degli obblighi (articolo 29), le zone a burocrazia zero (articolo 37), nonché dalle semplificazioni in materia fiscale di cui al Capo II, tra cui le modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (articolo 50), l'abrogazione del modello 770 mensile (articolo 51), le disposizioni in materia di riscossione mediante ruolo (articolo 52);

rispondono alla raccomandazione di « intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola », le misure per il finanziamento del sistema universitario (articolo 60), per il sostegno degli studenti meritevoli (articolo 59), per il reclutamento del personale docente (articolo 58);

rispondono alla raccomandazione di « abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie », le misure di cui al Titolo III, tra cui la rimodulazione della disciplina del concordato preventivo (articolo 82) allo scopo di evitare abusi da parte del debitore, ed il ripristino (articolo 84) della mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

sono altresì ricomprese, nell'ambito del provvedimento, le misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana, di cui al Capo II del Titolo I, recanti disposizioni in materia di *governance* (articolo 13 e articolo 14), di razionalizzazione dei CED della pubblica amministrazione (articolo 16), di diffusione del domicilio digitale (articolo 14), di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico (articolo 17), ed ancora sono ricomprese, nell'ambito del provvedi-

mento, le disposizioni (articolo 10) per il più libero accesso degli utenti alle reti *wireless* e misure straordinarie a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese (articolo 57);

raccomandato:

il contenimento, in generale, del ricorso a numerosi successivi provvedimenti attuativi per la compiuta operatività delle disposizioni recate dal decreto-legge e l'armonizzazione, ai fini dell'avanzamento dei processi di semplificazione, delle normative autorizzatorie di livello regionale come, ad esempio, nel settore della geotermia;

sottolineato:

che con la mozione 6-00018, approvata lo scorso 25 giugno in esito alle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, la Camera ha impegnato il Governo a dare rapida attuazione alle raccomandazioni specifiche indirizzate all'Italia, di cui al documento COM(2013)362, mediante un dettagliato elenco di azioni;

che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, mette in opera larga parte del suddetto elenco, positivamente rispondendo, così, agli impegni richiesti dalla richiamata mozione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1:

sopprimere il comma 3, confermando così il dettato del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, con cui si riservava il 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia in favore dei confidi;

sopprimere il comma 4, confermando così una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia non inferiore all'80 per cento quale riserva per interventi non superiori a 500 mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa;

b) all'articolo 2:

al comma 2, prevedere l'accessibilità al *plafond* di provvista presso Cassa Depositi e Prestiti SpA anche da parte di società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari;

al fine di assicurare la compiuta operatività della misura dall'inizio dell'ultimo trimestre del 2013, prevedere che i decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, di cui ai commi 5 e 6, siano emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; prevedere inoltre che, per la messa a punto delle convenzioni di cui al comma 7, siano sentite anche le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;

c) all'articolo 4, riformulare il comma 1, affinché non solo i clienti domestici, ma anche i clienti non civili i cui consumi non superino i 50.000 metri cubi annui restino ricompresi nel perimetro dei clienti vulnerabili, mantenendo così la possibilità di optare tra il prezzo di libero mercato e quello stabilito dalla AEEG;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito la possibilità di individuare una copertura alternativa a quella del comma 1, anche in considerazione del rischio di inosservanze del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES in argomento; inoltre al comma 7, valutino l'impatto delle modifiche al vigente sistema di incentivazione sulle quote di produzione di energia elettrica alimentata da bioliquidi sostenibili;

2) all'articolo 28, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità dell'adozione di un termine di decadenza meno stringente;

3) all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito la possibilità di non prevedere una scadenza temporale per il certificato di agibilità parziale di cui al nuovo comma 4-ter dell'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in considerazione della già accertata sicurezza dell'immobile cui il certificato si riferisce;

4) all'articolo 37, verifichino le Commissioni di merito l'effettiva portata normativa della disposizione, affinché sia chiarito come sperimentazioni risultanti da convenzioni volontarie tra regioni ed enti locali — e dunque tra loro differenti per ambiti ed oggetti — possano essere estese all'intero territorio nazionale;

5) all'articolo 38, valutino le Commissioni di merito l'integrazione delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, prevedendo di delegare al Ministero dell'interno un aggiornamento della regola tecnica per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, finalizzata alla semplificazione dei requisiti per attività fino a 50 posti letto;

6) all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito la possibilità di procedere al compiuto superamento del regime di responsabilità fiscale negli appalti, estendendo l'abrogazione, recata dall'attuale formulazione della norma, relativa all'IVA dovuta per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, anche alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro;

7) all'articolo 57, valutino le Commissioni di merito l'integrazione del comma 1, lettera i), prevedendo la destinazione dei contributi di cui al medesimo comma 1, anche allo sblocco delle erogazioni per attività di ricerca già rendicontate.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (n. 1248);

preso atto che il decreto-legge in esame, collocandosi nell'ambito di un preciso quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, si pone l'obiettivo di dettare disposizioni di semplificazione e di rilancio del sistema socio-economico;

verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano in particolare le semplificazioni in materia di lavoro e in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

valutate positivamente le finalità politiche e programmatiche dell'intervento di urgenza del Governo, che reca talune apprezzabili misure semplificative;

rilevato, tuttavia, che, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, molte delle disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto peggiorativo;

preso atto, infatti, che il provvedimento in esame contiene diversi punti positivi, ma anche numerosi elementi di criticità, senza considerare che in esso mancano alcune norme importanti, anche per le aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle scuole, con riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o laureati, ovvero quelle per rendere definitivo il libretto formativo;

ricordato che la XI Commissione sta valutando l'opportunità dell'avvio di una specifica indagine conoscitiva, da svolgere congiuntamente alla XII Commissione, sul monitoraggio dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di comprendere quali siano gli interventi effettivamente necessari per la manutenzione della relativa normativa;

ritenuto, nel frattempo, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni del testo, dirette a migliorarne la coerenza, conciliando al meglio le esigenze di semplificazione con quelle di tutela della sicurezza dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 31, comma 5, le parole: « ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione » siano sostituite dalle seguenti: « è

rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all'atto della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio »;

2) all'articolo 32, comma 1, lettera *a*), al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: « a basso rischio infortunistico » siano sostituite dalle seguenti: « a basso rischio di infortuni e malattie professionali », dopo le parole: « con riferimento » sia aggiunta la parola: « sia », dopo la parola: « committente » siano aggiunte le parole: « sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi » e le parole: « , tipiche di un preposto » siano sostituite dalle seguenti: « adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito »; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia, altresì, inserito il seguente: « A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale »;

3) al medesimo articolo 32, comma 1, lettera *a*), al capoverso comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: « dieci uomini-giorno » siano sostituite dalle seguenti: « cinque uomini-giorno », dopo le parole: « comportino rischi derivanti » siano aggiunte le seguenti: « dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », dopo la parola: « cancerogeni » siano aggiunte le seguenti: « , mutageni, amianto »;

4) all'articolo 32, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso comma 6-*ter*, al primo periodo, le parole: « sentita la Commissione » siano sostituite dalle seguenti: « sulla base delle indicazioni della Commissione » e le parole: « settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL » siano sostituite dalle seguenti: « settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda »; al medesimo capoverso comma 6-*ter*, al secondo periodo, la parola: « attestare » sia sostituita dalla seguente: « dimostrare » e, all'ultimo periodo, le parole: « dell'articolo 26 » siano sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 29 »;

5) all'articolo 32, comma 1, lettere *c*) e *d*), anche al fine di limitare i rischi di abusi o raggiri nell'ambito dei percorsi formativi, che possono causare rilievi e sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi capoversi, il seguente periodo: « Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 »; si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori,

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e 37, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano percorsi di *stage* o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi, ove conformi; infine, dopo le parole: « enti bilaterali » e dopo le parole: « associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori », ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: « comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale »;

6) all'articolo 32, comma 1, lettera *h*), premessa l'esigenza che, in luogo del « parere della » Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovunque esso ricorra, sia inserita la « previa intesa in sede di » Conferenza sui decreti ministeriali previsti e che, su detti decreti, sia anche sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si raccomanda altresì che alla rubrica del relativo capoverso le parole: « temporanei e mobili » siano sostituite dalle seguenti: « temporanei o mobili » e che, dopo le parole: « dei trasporti », siano inserite le seguenti: « e con il Ministro della salute »;

7) attesa l'esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'assegnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale e i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al medesimo articolo 32, siano inseriti, in fine, i seguenti commi:

« *7-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: « *3-bis.* Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro »;

7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera *g*) è abrogata »;

8) considerato che l'aggiunta di un nuovo comma *13-bis* all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una parte delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione dell'articolo 32 del decreto-legge in esame, sia soppresso l'articolo 35;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 32, comma 6, lettera b), il capoverso di cui al numero 1) andrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore: « L'INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni »;

b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, lettera a), e comma 7, che mirano a semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia come tali norme possano comportare possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o violazioni di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro;

c) considerato che il comma 5 dell'articolo 58 riduce in misura significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di detti servizi (nel cui ambito assumono un rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia, di norma affidati a società che utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo determinato), si segnala come tale disposizione rischi di creare ulteriori problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati dagli ultimi interventi in tema di contenimento delle spese pubbliche, oltre che, in particolare, ai lavoratori impiegati dalle società che erogano i predetti servizi;

d) occorre, infine, individuare una soluzione definitiva per la validità delle certificazioni di cui alla legge n. 257 del 1992, che ha previsto il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, in modo da assicurare a quei lavoratori che hanno i relativi provvedimenti di riconoscimento in sospeso — molti dei quali da lungo tempo in attesa di una risposta — il diritto a fruire finalmente di tali benefici, secondo quanto ormai riconosciuto dagli stessi enti previdenziali competenti.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1248 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

considerato che, tra le norme che incidono su materie di competenza della XII Commissione, particolare rilievo assume l'articolo 17 sul Fascicolo sanitario elettronico e che tale articolo prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale curi la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE, ma senza il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche, che appare invece opportuno avendo di recente svolto importanti lavori in questo settore; appare inoltre necessario che nella progettazione e nella realizzazione della infrastruttura centrale siano coinvolte anche le regioni, atteso che già 12 regioni hanno già approntato propri Fascicoli sanitario elettronici regionali;

rilevato che gli articoli 32 e 35, incidendo su norme del decreto legislativo n. 81 del 2008, determinano un significativo abbassamento del livello di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro;

ritenuto opportuno, all'articolo 42, estendere l'elenco delle certificazioni sanitarie ormai desuete, anche al fine di evitare duplicazioni con altri certificati e di tenere in considerazione la normativa già adottata dalle regioni in materia,

considerato altresì opportuno, in riferimento all'articolo 43, che le informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti siano inserite anche nel FSE

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 17, comma 1, la lettera *c*) sia sostituita con la seguente:

c) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti: « ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il FSE, conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale »;

2) all'articolo 17, al comma 1, lettera *d*), il capoverso *15-ter* sia sostituito con il seguente:

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Consiglio nazionale delle ricerche, avvia un progetto finalizzato sul Fascicolo sanitario elettronico per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per il FSE di cui al comma 15 secondo modalità e procedure idonee a favorire il coinvolgimento delle imprese private in una logica di sviluppo anche occupazionale e attraverso il coinvolgimento delle regioni che intendono avvalersi dei risultati di detto progetto e che abbiano un proprio piano operativo di realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, avvalendosi eventualmente anche della società di gestione di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, per gli aspetti relativi al monitoraggio e la individuazione delle azioni per la riduzione della spesa;

3) al comma 1, lettera *d*), il capoverso *15-quinquies* sia sostituito con il seguente:

15-quinquies. Per il progetto finalizzato FSE di cui al comma *15-ter*, con obiettivo di giungere a risultato entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale ».

4) all'articolo 42 sia ampliato l'elenco dei certificati da abrogare con i seguenti:

libretto idoneità sanitaria per alimentaristi, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 237;

certificato idoneità psicofisica del responsabile tecnico per la revisione di autoveicoli, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada e decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

certificazione per esercizio professione guardia giurata di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

certificato idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 1° marzo 1974;

certificato per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi previsto dalle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 25, e 20 aprile 2000, n. 6;

certificato di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 27 maggio 1991, n. 165, per l'epatite B, all'articolo *3-bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, per la vaccinazione antitetanica, all'articolo 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per l'antipolio e all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 891 per l'antidifterica; conseguentemente dovranno essere abrogate le norme che prevedono l'irrogazione di sanzione amministrativa per i contravventori all'obbligo di legge delle predette vaccinazioni (articolo 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, articolo 3 della legge 20 marzo 1968, n. 419, recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292 e articolo 7 comma 2 della legge 27 maggio 1991, n. 165;

5) dopo l'articolo 42 sia aggiunto il seguente:

ART. 42.*bis.* — All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese

mediante un più alto livello di tutela della salute », convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 11 sia sostituito dal seguente:

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva il ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone linee guida per la dotazione di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte dei proprietari delle strutture e dei luoghi dove si svolge attività sportiva organizzata per il livello di formazione adeguata all'impiego dei suddetti dispositivi da parte dei gestori delle strutture o degli organizzatori delle attività;

6) all'articolo 43, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni »;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 32 e 35 al fine di non ridurre significativamente le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (n. 1248);

preso atto che talune disposizioni, quali gli articoli 6 e 45, interessano direttamente il comparto primario, intervenendo in materia di determinazione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore florovivaistico e di semplificazione degli accertamenti relativi alla conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge;

considerato che ulteriori disposizioni, seppur non attinenti direttamente al settore agricolo, interessano comunque il comparto, facendo riferimento alle procedure per l'utilizzazione dei fondi strutturali europei (articolo 9), all'attuazione dell'Agenda digitale

italiana (articoli 13, 14 e 15) nonché agli interventi relativi al Fondo di garanzia e alla possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese (articolo 1);

rilevato che le imprese agricole risultano allo stato escluse dai benefici del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 nonostante il settore soffra fortemente la restrizione in atto relativa all'accesso al credito e richieda un sostegno dello Stato per facilitare il processo di ammodernamento delle strutture;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 6, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, stabilisce un'accisa agevolata, nella misura di 25 euro per mille litri, alla cui copertura si provvede con la riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo, ovvero con la riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio nel settore agricolo da ammettere all'agevolazione;

sottolineata l'esigenza di estendere l'applicazione dell'articolo 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese), compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali;

ritenuto importante che nella composizione della Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, sia prevista la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, considerata l'importanza del processo di digitalizzazione in atto per il comparto primario;

ritenuto altresì importante precisare gli obiettivi della medesima Cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete internet nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento, incentivare e trasferire l'innovazione e sviluppare servizi di comunicazione in tempo reale di informazioni agrometeo-climatiche agli agricoltori e agli operatori del settore;

rilevata l'esigenza di introdurre semplificazioni negli adempimenti relativi alla prevenzione degli incendi in favore delle imprese agricole, in considerazione della limitata dimensione degli impianti;

considerato che l'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, in materia di terre e rocce da scavo, risultano eccessivamente onerose sul piano economico e burocratico ed inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola;

considerato che gli adempimenti richiesti alle imprese agricole in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera risultano sproporzionati rispetto alle reali esigenze ambientali, in considerazione dello scarsissimo apporto di emissioni legato ad alcune attività (quali, ad esempio, quelle di essiccazione e delle cantine) e che occorre, quindi, escludere dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti agricoli ad inquinamento scarsamente significativo (come, ad esempio, gli essiccatoi, le cantine ed i frantoi);

rilevata l'esigenza di superare le incertezze applicative della disciplina vigente relativamente al digestato da non rifiuto;

sottolineata l'esigenza di consentire l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista anche da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative, per rendere più accessibile il servizio;

ritenuto, in materia di omologazione delle macchine agricole, necessario rendere immediatamente esecutiva la norma contenuta nell'articolo 45, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole;

rilevata la necessità di prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, nelle more di una semplificazione dei relativi adempimenti;

preso atto della necessità di introdurre talune norme di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni;

ritenuto importante prevedere norme di semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico, assegnando ulteriori funzioni roganti ai segretari comunali, per rendere più agevole e meno onerosa la ricomposizione fondiaria;

considerata l'esigenza di rifinanziare la legge n. 499 del 1999, relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015;

richiamata la necessità di introdurre chiarimenti in merito alla individuazione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, prima del numero 1) sia inserito il seguente:

« 01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole »;

c) all'articolo 2, dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

« 8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 5, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali » e al comma 7, le parole: « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze » siano sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « dal Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera *f*), dopo le parole: « per favorire l'accesso alla rete Internet » sono inserite le seguenti: « nelle zone rurali, nonché »;

f) All'articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. »;

g) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-*bis*. Fatto salvo il rispetto delle condizioni recate ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alle imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo, non si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 »;

h) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:

« ART. 41-*bis*. — (*Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo*). — 1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i silos per i materiali vegetali »;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente: « *v-bis*) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas »;

c) alla lettera z), la parola: « potenzialmente » è soppressa;

d) dopo la lettera *kk*) è aggiunta la seguente:

« *kk-bis*) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera »;

e) dopo la lettera *ll*), è aggiunta la seguente:

« *ll-bis*) frantoi »;

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v), è inserita la seguente: « *v-bis*): Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

b) dopo la lettera *oo*) è aggiunta la seguente: « *oo-bis*) stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

i) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« *2-bis*. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo la lettera *ff*), è inserita la seguente:

« *ff-bis*) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia »;

l) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromecaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 »;

m) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole »;

n) dopo l'articolo 45, sia aggiunto il seguente:

« ART. 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole). — 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte le parole: « nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione ».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è posticipato al 22 marzo 2015. »;

o) all'articolo 35, al comma 1, dopo il capoverso 13-bis, sia aggiunto il seguente:

« 13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato in accordo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni »;

p) dopo l'articolo 45 sia inserito il seguente:

« ART. 45-bis. — (Disposizioni in materia di semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico). — 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito

il seguente: « Art. 97-bis. — (*Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali*). — 1. Il segretario comunale può:

a) rogare i contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 mq o con un valore economico inferiore a cinquemila euro, ubicati nel territorio comunale;

b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).

2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo »;

q) dopo l'articolo 46 sia inserito il seguente:

« ART. 46-bis. — (*Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999*). — 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 »;

r) dopo l'articolo 49 sia inserito il seguente:

« ART. 49-bis. — (*Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*). — 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, relativo all'accisa agevolata sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, si valuti la possibilità di prevedere la copertura finanziaria della relativa spesa con modalità

diverse dalla riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo o comunque di applicare la riduzione con esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale;

b) con riferimento al complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, garantendo comunque il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale e la valorizzazione delle produzioni italiane, si valuti l'opportunità di assicurare una forma di coordinamento degli organi di controllo al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

c) con riferimento al sostegno alle imprese agricole, al ricambio generazionale e all'accorpamento fondiario e in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, si ravvisa l'opportunità di un rifinanziamento delle misure di agevolazione tributaria per la piccola proprietà contadina;

d) con riferimento alla soppressione dell'INRAN e al conseguente trasferimento delle funzioni e del personale presso il CRA, si raccomanda il reperimento delle necessarie risorse al funzionamento dell'ente, con particolare riferimento ai costi per il personale;

e) con riferimento all'abrogazione delle norme per le società agricole a seguito del comma 561 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si richiede di valutare la possibilità di ripristinare il regime fiscale agevolato preesistente e in ogni caso di consentire per il 2013-2014 l'esercizio dell'opzione per il medesimo regime, per non disincentivare le aggregazioni aziendali.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1248 Governo di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

sottolineato che il provvedimento deve essere collocato nel contesto degli indirizzi di politica economica delle Istituzioni europee, con riferimento alle Raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito della procedura del semestre europeo 2013;

ricordati in particolare gli indirizzi contenuti nelle proposte di raccomandazioni del Consiglio, del 29 maggio 2013, presentate dalla Commissione, sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;

evidenziato che il documento fa riferimento a sei raccomandazioni, che riguardano (1) l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, (2) interventi di semplificazione negli ambiti dell'amministrazione e della giustizia e di lotta alla corruzione e per migliorare la gestione dei fondi strutturali, (3) interventi nel settore bancario per sostenere il flusso del credito verso le attività produttive, (4) interventi nel settore del lavoro, rivolti in particolare a donne e giovani, tra le altre cose per migliorare la formazione e il collocamento, (5) il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro e dai capitali ai consumi, beni immobili e ambiente, (6) interventi di liberalizzazione nel mercato dei servizi e delle professioni;

auspicato che a tali raccomandazioni sia improntata l'azione del Governo e che alla loro attuazione sia dato carattere prioritario;

richiamate, per quanto di competenza della XIV Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo alle procedure per l'utilizzo dei fondi strutturali europei; all'articolo 24 comma 2, in materia di separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria; all'articolo 25 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; all'articolo 41, che detta norme in materia ambientale; all'articolo 44, commi 1 e 2, che riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese dell'Unione europea; all'articolo 44, commi 3 e 4, che prevede l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei medicinali; all'articolo 55 in materia di disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio;

ricordato che sulle materie oggetto di tali disposizioni sono state avviate dalla Commissione europea diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

visti i contenuti dell'articolo 5, comma 5, che modifica le modalità di determinazione delle tariffe per la produzione di energia elettrica concesse agli impianti in regime CIP6, e prevede una deroga a tale disciplina, volta ad agevolare sette impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio;

evidenziato in proposito che la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, nel richiamare la risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, conferma che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico;

osservato inoltre che l'articolo 9, che detta misure volte all'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei non fa riferimento al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

rilevato in effetti che il FEASR non rientra formalmente tra i fondi strutturali – come definiti dal regolamento n. 1083 del 2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione – ma che persegue analoghe finalità di sviluppo ed è assoggettato, al pari dei fondi strutturali, alle modalità di disimpegno automatico per la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio;

tenuto altresì conto che per il periodo di programmazione 2014-2020 il FEASR è espressamente incluso tra i fondi strutturali;

visti, altresì, i contenuti dell'articolo 41 comma 1, capoverso articolo 243, in materia di gestione delle acque sotterranee emunte, che stabilisce che nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario debbono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione « ove possibile ed economicamente sostenibile »;

rilevato che la disposizione appare subordinare gli interventi di bonifica alla sostenibilità economica degli stessi, e in quanto tale appare contrario al principio generale indicato dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in base alla quale la prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio « chi inquina paga », quale stabilito nel Trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile;

viste altresì le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, capoverso comma 2-bis, che limitano l'applicazione del decreto ministeriale n. 161 del 2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) e valutata l'opportunità di chiarire quale disciplina debba applicarsi ai piccoli cantieri – inferiori a sei mila metri cubi – ed ai cantieri superiori a sei mila metri cubi ma non soggetti a VIA e AIA;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provvedano le Commissioni di merito a modificare l'articolo 41, comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, nel senso di sopprimere le parole « ed economicamente sostenibile », ovvero a sostituire la disposizione con la previsione che, onde impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito debbano essere elimi-

nate o comunque isolate, salva l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 9 anche al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare all'articolo 41, comma 2, capoverso comma *2-bis*, quale disciplina debba applicarsi ai piccoli cantieri — inferiori a sei mila metri cubi — ed ai cantieri superiori a sei mila metri cubi ma non soggetti a VIA e AIA.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. **Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.**

3. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009 »;

al numero 3, le parole: « di accesso e di gestione della garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 »;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso e le parole: « Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « sistema produttivo, » sono inserite le seguenti: « le micro » e dopo la parola: « impianti » sono inserite le seguenti: « , beni strumentali d'impresa »;

al comma 2, dopo la parola: « banche » sono inserite le seguenti: « e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « , secondo periodo »;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: « banche » sono inserite le seguenti: « e agli intermediari di cui al comma 2 »;

alla lettera b), dopo la parola: « banche » sono inserite le seguenti: « e degli intermediari di cui al comma 2 » e le parole: « di scopo » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « che svolgono le banche » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 » e le parole: « sulla misura » sono sostituite dalle seguenti: « sulle misure previste dal presente articolo »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca ».

All'articolo 3 :

al comma 1, le parole: « Agli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui », le parole: « sono attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « sono destinate », le parole: « fonti finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « risorse finanziarie » e le parole: « non possono essere destinatari » sono sostituite dalle seguenti: « non sono destinatari »;

al comma 2, le parole: « decreto interministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico »;

al comma 4, le parole: « per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 » e le parole: « dal medesimo Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero dello sviluppo economico ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale). – 1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio” ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: « Per le gare » fino a: « 12 novembre 2011, n. 226 » sono sostituite dalle seguenti: « I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 », le parole: « decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 » sono sostituite dalle seguenti: « medesimo regolamento » e le parole: « 1 gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni »;

al comma 5, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 3 del presente articolo », le parole: « degli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « delle somme » e le parole: « sono versati » sono sostituite dalle seguenti: « è versato »;

al comma 6, dopo le parole: « delle gare » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2 » e le parole: « degli enti locali e delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « per gli enti locali e per le imprese »;

*al comma 7, le parole: « del metano e dell'energia elettrica » sono sostituite dalle seguenti: « del metano e del GPL », le parole: « impianti di distribuzione carburanti » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di distribuzione di carburanti », dopo le parole: « di metano » sono inserite le seguenti: « o di GPL », dopo le parole: « 19 aprile 2013 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2013, » e dopo le parole: « 7 agosto 2003 » sono aggiunte le seguenti: « , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003 ».*

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « n. 6/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 6/92 del 29 aprile 1992 » e le parole: « paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 » sono sostituite dalle seguenti: « paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

al secondo periodo, le parole: « Autorità per l'energia elettrica e del gas » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità per l'energia elettrica e il gas »;

al comma 4, le parole: « dal 1 gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2014 », le parole: « valore di cui al

comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « valore di cui al comma 3, primo periodo, » e le parole: « come definito al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come definito al comma 3 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE) ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « secondo quanto previsto dall'articolo 17 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), »;

al comma 3, le parole: « anni 2014-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2014 e 2015 » e le parole da: « recante » fino a: « accisa », sono soppresse;

al comma 4, le parole: « Ministro dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali”.

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

“2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti” ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso « 1 », terzo periodo, le parole: « apporti di capitale dalle imprese italiane » sono sostituite dalle seguenti: « apporti di capitale delle imprese italiane »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto

previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuale dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano per le città

di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, e per quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici”.

4. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: “attuatrici” è sostituita dalle seguenti: “responsabili dell’attuazione e dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi strategici”;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nonché gli incentivi all’utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all’ articolo 6”.

5. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All’articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l’offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità

del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC *address* del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet* »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali »;

al comma 3, lettera a), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (*Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali*). — 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. — (*Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale*). — 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: "quotate" sono inserite le seguenti: "nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo”.

ART. 12-ter. — (*Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati*). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso « 2 », primo periodo, dopo le parole: « dal Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: “per favorire l'accesso alla rete *internet*” sono inserite le seguenti: “nelle zone rurali, nonché” »;

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: « finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), prima della parola: « altresì » e dopo la parola: « scolastiche » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera c), capoverso, dopo le parole: « nomina il direttore generale dell’Agenzia » sono inserite le seguenti: « , tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« *d)* all’articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo Statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti” »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis)* all’articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica ‘Società dell’informazione’ che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma *2-bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (*Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT*). — 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti i seguenti »;

al capoverso « 3-quater », dopo le parole: « All'atto della richiesta del documento unificato » *sono inserite le seguenti:* « , ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 » *e le parole da:* « è riconosciuta al cittadino » *fino a:* « articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del codice dell'amministrazione, digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino »;

dopo il capoverso « 3-quater » è aggiunto il seguente:

« 3-*quinquies*. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate ».

All'articolo 16:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso « 4-bis », dopo le parole: « pubbliche e private » sono inserite le seguenti: « nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali »;

dopo il capoverso « 4-bis », è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al comma 4-*bis* è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei *tera byte*. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in *outsourcing* o in *hosting* ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-*bis*. — (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche). — 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime”;

b) all'articolo 30-*sexies*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-*ter*, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo” ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico). — 1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono inserite le seguenti: “conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015”;

b) al comma 6, le parole: “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti: “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE”;

c) al comma 7, le parole: “con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti”;

d) al comma 15, dopo le parole: “dei servizi da queste erogate” sono aggiunte le seguenti: “, nonché avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

“15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell’ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« ART. 17-bis. — (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). — 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”.

ART. 17-ter. — (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese). — 1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il

decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-*quater*. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architettuale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale a cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete".

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle

Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione »;

al secondo periodo, dopo le parole: « del presente comma riguardano » *sono inserite le seguenti:* « il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali »;

al comma 3, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione »;

al comma 6, la parola: « esercizio » *è sostituita dalla seguente:* « pre-esercizio » *e le parole:* « 15 ottobre » *sono sostituite dalle seguenti:* « 15 dicembre »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Al fine di predisporre il piano di edilizia scolastica di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito

del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall’articolo 11, commi da *4-bis* a *4-novies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma *4-sexies* del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma *8-sexies*.

8-quater. Le risorse previste dal comma *8-ter* sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall’assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L’assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma *8-quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all’esito delle procedure di cui al citato comma *8-quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alle richieste che seguono nell’ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero prov-

vede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-*sexies*. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: « edifici pubblici, » sono inserite le seguenti: « ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche » e dopo le parole: « manutenzione di reti viarie » sono inserite le seguenti: « e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, »;

al terzo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione » e le parole: « l'ANCI » sono sostituite dalle seguenti: « l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) »;

al quarto periodo, dopo le parole: « I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, » sono inserite le seguenti: « le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, » e le parole: « Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) » sono sostituite dalla seguente: « ANCI »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali "6000 Campanili" »;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma. »;

al comma 13, la parola: « milione » è sostituita dalla seguente: « milioni »;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previa verifica del CIPE sentito il NARS »;

al numero 3), capoverso « 8-bis », le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario » e le parole: « che faccia » sono sostituite dalle seguenti: « che fa »;

alla lettera b):

al numero 1), capoverso, le parole: « può indire » sono sostituite dalle seguenti: « possa indire » e le parole: « può provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « possa provvedere »;

al numero 2), capoverso « 3-quater »:

al primo periodo, dopo le parole: « contratto di finanziamento o » sono inserite le seguenti: « in mancanza » e dopo le parole: « della sottoscrizione o » è inserita la seguente: « del »;

al quarto periodo, le parole: « rimane valido » sono sostituite dalle seguenti: « rimanga valido »;

al comma 2, dopo le parole: « del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « , nonché agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso « 1 », le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario » e le parole: « del contratto di partenariato pubblico privato » sono sostituite dalle seguenti: « del contratto di partenariato pubblico-privato »;

alla lettera b), capoverso « 2 », le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

alla lettera c), le parole: « Al fine di favorire » sono sostituite dalle seguenti: « 2-ter. Al fine di favorire » e le parole: « pubblico privato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: « pubblico-privato »;

alla lettera d), le parole: « aiuti di stato. » sono sostituite dalle seguenti: « aiuti di Stato ».

All'articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare »;

al comma 2, le parole: « Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero » *e dopo le parole:* « programma di interventi di sicurezza stradale » *sono inserite le seguenti:* « , concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti, »;

al comma 4, dopo le parole: « sicurezza stradale » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 2 »;

al comma 5, le parole: « Il Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il Ministro »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida";

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo”;

d) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico”;

e) al comma 2-*ter*, le parole: “alla metà del massimo” sono sostituite dalle seguenti: “al minimo”.

5-*ter*. Il Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-*bis* del presente articolo.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi »;

alla rubrica, dopo la parola: « Riprogrammazione » è inserita la seguente: « degli ».

All’articolo 21:

alla rubrica, le parole: « Differimento operatività garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « Differimento dell’operatività della garanzia ».

All’articolo 22:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « un tetto massimo » sono sostituite dalle seguenti: « un limite massimo »;

al secondo periodo, le parole: « L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria » sono sostituite dalle seguenti: « L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali » e le parole: « relazioni di bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « relazioni sul bilancio »;

al quinto periodo, le parole: « Dalla misura » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma ».

All'articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "il titolare persona fisica" sono inserite le seguenti: "o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione" »;

al comma 1, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantadue giorni »;

al comma 2, alinea, le parole: « le lettere a) e b) sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « le lettere a) e b) sono abrogate ».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma 1, le parole: "d'intesa" » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, le parole: "d'intesa con" » e le parole: « sono sostituite dalle seguenti: "approva" » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite dalle seguenti: "è approvata" »;

alla lettera b), capoverso « 11 », le parole: « e per i corrispettivi » sono sostituite dalle seguenti: « e dei corrispettivi »;

al comma 3, lettera b):

al capoverso « 4-bis »:

al primo periodo, le parole: « la riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « il pagamento »;

al secondo periodo, le parole: « Tale compensazione » sono sostituite dalle seguenti: « L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e »;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico »;

al terzo periodo, le parole: « sul far salire » sono sostituite dalle seguenti: « nel diritto di far salire » e le parole: « non si incorra in » sono sostituite dalle seguenti: « non si verifichino »;

al capoverso « 4-ter », dopo le parole: « e i livelli » è inserita la seguente: « medi »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

“3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione” ».

All'articolo 25:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « destinate agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « destinate a coprire gli oneri »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo parole: « dicembre 2012 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « del corrispondente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ENAC, la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: “, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,” sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: “ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata” sono soppresse;

3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: “anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)” sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “L'amministratore unico” sono sostituite dalle seguenti: “L'organo amministrativo” e le parole: “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”;

b) al secondo periodo, le parole: “Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012”;

c) il terzo periodo è soppresso »;

al comma 10, le parole: « della legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale 372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici". All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: "di autodromi," sono inserite le seguenti: "di aviosuperfici". All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: « aeroportuali » sono inserite le seguenti: ", di aviosuperfici". All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle aviosuperfici".

11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico

regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-*sexies*. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

All'articolo 26:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 9-*bis*:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

2) al primo periodo, le parole: “ai migliori cinque anni del decennio” sono sostituite dalle seguenti: “al decennio” ».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« ART. 26-bis. — (Suddivisione in lotti). — 1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti".

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente," sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali".

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il contenuto dei bandi" sono inserite le seguenti: ", con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,".

ART. 26-ter. — (Anticipazione del prezzo). — 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « amministrazione procedente o » sono inserite le seguenti: « , in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « decadenziale » è sostituita dalla seguente: « perentorio » e le parole: « sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni »;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo »;

al comma 3, dopo le parole: « non emani il provvedimento nel termine » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, », le parole: « a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data di emanazione del provvedimento stesso » e dopo le parole: « dell'articolo 118 » è inserita la seguente: « dello »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 117 » sono inserite le seguenti: « del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, »;

al comma 5, dopo le parole: « comma 3, » sono inserite le seguenti: « nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, » e le parole da: « secondo periodo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni »;

al comma 6, le parole: « in relazione » sono sostituite dalle seguenti: « per motivi attinenti »;

al comma 8, le parole: « ed è altresì indicato » sono sostituite dalle seguenti: « , e sono altresì indicati »;

al comma 9, le parole: « legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. » sono sostituite dalle seguenti: « legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. »;

al comma 10, le parole: « al detta » sono sostituite dalle seguenti: « alla medesima »;

al comma 12, le parole: « Conferenza unificata, sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti » e dopo le parole: « individuati al comma 10 » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « i regolamenti ministeriali » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, »;

il secondo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« ART. 29-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità). —

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera f):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: « nel capo III del titolo II, »;

al capoverso « ART. 23-bis », il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma »;

alla lettera g):

al capoverso « 4-bis »:

alla lettera a), le parole: « siano state completate le parti comuni » sono sostituite dalle seguenti: « siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni » e le parole: « relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione » sono soppresse;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale »;

il capoverso 4-ter è soppreso;

alla lettera h), capoverso « 5-bis », dopo le parole: « lettere a), b) e d), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

il comma 2 è soppreso;

al comma 3, le parole: « Ferma restando la » sono sostituite dalla seguente: « Salva ».

All'articolo 31:

al comma 4:

alla lettera d), le parole: « stati avanzamento lavori » sono sostituite dalle seguenti: « stati di avanzamento dei lavori »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « centottanta giorni dalla data di emissione » *sono sostituite dalle seguenti:* « centoventi giorni dalla data del rilascio »;

al secondo periodo, dopo le parole: « del medesimo comma » *sono aggiunte le seguenti:* « , nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito »;

al terzo periodo, le parole: « centottanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « centoventi giorni »;

al comma 8, la parola: « nonché » *è sostituita dalla seguente:* « ovvero »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) di data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli ».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti

che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione»;

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera *g*), la parola: “definire” è sostituita dalle seguenti: “discutere in ordine ai” e dopo le parole: “con decreto del Presidente della Repubblica,” sono aggiunte le seguenti: “su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,” »;

alla lettera a):

al capoverso « 3 »:

al primo periodo, le parole: « a basso rischio infortunistico » sono sostituite dalle seguenti: « a basso rischio di infortuni e malattie professionali », dopo le parole: « con riferimento » è inserita la seguente: « sia », dopo la parola: « committente » sono inserite le seguenti: « sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi » e le parole: « tipiche di un preposto » sono sostituite dalle seguenti: « adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito »;

dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale »;

al capoverso « 3-bis »:

al primo periodo, le parole: « dieci uomini-giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinque uomini-giorno », dopo le parole: « comportino rischi derivanti » sono inserite le seguenti: « dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », la parola: « biologici, » è sostituita dalle seguenti: « mutageni

o biologici, di amianto o di » e dopo le parole: « di cui all'allegato XI » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni" »;

alla lettera b), al numero 2), capoverso « 6-ter »:

al primo periodo, le parole: « sentita la Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle indicazioni della Commissione » e le parole: « settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda »;

al secondo periodo, la parola: « attestare » è sostituita dalla seguente: « dimostrare » e le parole: « di cui agli articoli 17, 28 e 29 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo »;

al terzo periodo, le parole: « dell'articolo 26 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo »;

alla lettera c), capoverso « 5-bis », al primo periodo, le parole: « e addetti » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli addetti » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro »;

alla lettera d), capoverso « 14-bis », sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Le modalità di riconoscimento del credito formativo

e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti in esito alle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione” »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno,

finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI" »;

dopo la lettera g), è inserita la seguente:

« *g-bis*) all'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013" »;

alla lettera h), capoverso « ART. 104-bis »:

alla rubrica, le parole: « temporanei e mobili » sono sostituite dalle seguenti: « temporanei o mobili »;

al comma 1, dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro della salute », e le parole: « e la Conferenza permanente » sono sostituite dalle seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza »;

al comma 4, capoverso « 2-bis », dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro della salute » e le parole: « e la Conferenza permanente » sono sostituite dalle seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza »;

al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni »;

al comma 7, le parole: « Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis*. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: « altra » è soppressa;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « Gli Ufficiali di stato civile » fino a: « diciottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « Gli Ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ».

All'articolo 35:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente comma » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti commi »;

il capoverso 13-bis è sostituito dai seguenti:

« 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni ».

All'articolo 36:

al comma 2, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e dopo le parole: « per l'anno 2013 » sono inserite le seguenti: « , per la ».

All'articolo 37:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma ».

All'articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi » sono soppresse;

il numero 3) è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « per essere riassegnati » sono sostituite dalle seguenti: « , ai fini della loro riassegnazione »;

al secondo periodo, le parole: « in entrata » sono sostituite dalle seguenti: « all'entrata ».

All'articolo 41:

al comma 1, capoverso « ART. 243 »:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste »;

i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali »;

al comma 2:

al capoverso « 2-bis », secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « e utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « , e utilizzate »;

alla lettera b), capoverso « 3 », le parole: « devono essere rese conformi al test di cessione » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione », la parola: « rimuovono » è sostituita dalla seguente: « rimuovano » e la parola: « consentono » è sostituita dalla seguente: « consentano »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici »;

al comma 4, la parola: « posizionati » è sostituita dalla seguente: « installati »;

al comma 6, le parole: « e l'avvio » sono sostituite dalle seguenti: « e all'avvio »;

dopo il comma 6 sono inseriti seguenti:

« 6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2

e 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-*ter*. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-*quater*. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-*quinquies*. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale".

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, e successive modificazioni, dopo le parole: 'le risorse geotermiche' sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni".

7-*quater*. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

"e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni" ».

Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« ART. 41-bis . – (*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*). – 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono

fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; *c)* che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; *d)* che ai fini di cui alle lettere *b)* e *c)* non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

ART. 41-*ter.* — (*Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo*). — 1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché silos per i materiali vegetali”;

b) dopo la lettera *v)* è inserita la seguente:

“*v-bis)* impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica

nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas”;

c) alla lettera z), la parola: “: potenzialmente” è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

“*kk-bis*) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi”.

2. Alla parte II dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

“*v-bis*) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato”;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

“*oo-bis*) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato” ».

All’articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: « dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, »;

al comma 2, alinea, le parole: « All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, » *sono sostituite dalle seguenti:* « All’articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, »;

al comma 3, le parole: « non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo della seguente certificazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « non si applicano le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione ».

Dopo l’articolo 42 è inserito il seguente:

« ART. 42-bis. — (*Semplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidità*). — 1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici

competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingra-
vescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27
settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o
da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'in-
dennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle
visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte
degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle
situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento
economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono
immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

ART. 42-ter. — (*Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33*). — 1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

“14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura
del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla
data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di
prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed
efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto
rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, ai fini del conseguimento dei
benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle
certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo
dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.

All'articolo 43:

*al comma 1, le parole: « Al secondo comma » sono sostituite dalle
seguenti: « Al terzo comma » e le parole: « I Comuni, » sono sostituite
dalle seguenti: « I comuni »;*

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi
confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ».

All'articolo 44:

*alla rubrica, dopo le parole: « produzione di medicinali » sono
aggiunte le seguenti: « nonché disposizioni per la classificazione dei
farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica »;*

al comma 1, le parole: « Relativamente alle aree » sono sostituite dalle seguenti: « Relativamente al personale delle aree »;

al comma 2, le parole: « fra lo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « tra lo Stato »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "I medicinali".

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5".

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5" ».

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

« ART. 45-bis. — (Abilitazione all'uso di macchine agricole). — 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015 ».

All'articolo 46:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'EXPO Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificatamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'EXPO Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

1-*quater*. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento “EXPO 2015” denominato “*City Operations*”, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-*quinquies*. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-*quater* del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-*quater*, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-*sexies*. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'im-

posta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole: «dell'Autorità di Governo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di Governo delegata».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«ART. 47-bis. — (Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). — 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: “è composta da dodici membri” sono sostituite dalle seguenti: “è composta da dieci membri”;

2) dopo le parole: “quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,” sono inserite le seguenti: “anche in quiescenza,”;

3) le parole: “due fra i professori di ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “e uno scelto fra i professori di ruolo”;

4) le parole: “e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza”.

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso».

All'articolo 48:

al comma 1:

le parole: «Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «Al capo II del

titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-*bis* è aggiunto il seguente: »;

al capoverso « ART. 537-ter »:

al comma 1, le parole: « ovvero contrattuale, » sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, »;

al comma 3, le parole: « I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 ».

All'articolo 49:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2013” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 15, comma 8, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “rilevati dai modelli CE” sono sostituite dalle seguenti: “trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005” ».

Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:

« ART. 49-*bis*. — (*Misure per il rafforzamento della spending review*).
— 1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo

e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e richiedere,

previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera *b*), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

ART. 49-*ter*. — (*Semplificazioni per i contratti pubblici*). — 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 49-*quater*. — (*Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa*) — 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione ».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. – *(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).* – 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: “e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente: “dovute”;

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.”;

b) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

“28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma

restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore”;

c) dopo il comma 28-ter sono inseriti i seguenti:

“28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni”.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima

Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, numero 2), *b)* e *c)* del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

« ART. 50-bis. — (*Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “e quelle da questi ultimi ricevute” sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: “e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità” sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: “ed al secondo” sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 ».

All'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770 ».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« ART. 51-bis. — (*Ampliamento dell'assistenza fiscale*) — 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che

possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma ».

All'articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: « assolvere » è sostituita dalla seguente: « eseguire »;

al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: « valutazione della solvibilità del contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « solvibilità del contribuente, valutata »;

alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;

alla lettera f), alinea, la parola: « inserito » è sostituita dalla seguente: « aggiunto »;

alla lettera g), capoverso, alinea, le parole: « dell'articolo 563 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 499 »;

alla lettera h), le parole: « “comma 1” » sono sostituite dalle seguenti: « “comma 1,” »;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso « b) », le parole: « che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia » sono sostituite dalle seguenti: « che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene »;

al numero 3), alinea, la parola: « inserito » è sostituita dalla seguente: « aggiunto »;

dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

« m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione” »;

al comma 2, la parola: « quinquies » è sostituita dalla seguente: « quinquies »;

al comma 3, le parole: « dalla data di conversione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti ».

All'articolo 54:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente ».

Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

« ART. 54-bis. — (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) —
1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: “e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e”;

2) alla lettera e), dopo le parole: “esprime pareri facoltativi” sono inserite le seguenti: “, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e)”;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica”.

ART. 54-ter. — (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) —
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: “segnalazione” sono inserite le seguenti: “della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica”;

b) al comma 3, le parole: “delle amministrazioni e degli enti interessati” sono sostituite dalle seguenti: “della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi.” ».

All'articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: « quella del sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quella di cui al sesto periodo »;

al comma 2, le parole: « e 495, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « e 495 dell'articolo 1 della legge ».

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

« ART. 56-bis. — *(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).* — 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede

al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: “, nonché l’attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari” sono soppresse ».

All’articolo 57:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « Fondo FAR » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) »;

alla lettera e), le parole: « e assegni di ricerca post-doc » sono sostituite dalle seguenti: « e di assegni di ricerca »;

alla lettera f), le parole: « nell’ottica di Horizon 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 »;

alla lettera i), le parole: « vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB » sono sostituite dalle seguenti: « assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) »;

dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti »;

al comma 2, le parole: « nel Fondo FAR » sono sostituite dalle seguenti: « nel FAR ».

Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

« ART. 57-bis. — (Modifica all’articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). — 1. All’articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l’anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l’anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, per l’anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all’articolo 58, comma 5 ».

All'articolo 58:

al comma 2, le parole: « Fondo per il funzionamento delle università statali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali » *e le parole:* « Fondo ordinario degli enti di ricerca » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo ordinario per gli enti di ricerca »;

al comma 3, le parole: « Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo »;

al comma 6, le parole: « ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo » *e dopo le parole:* « del presente decreto » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto ».

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — (*Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi*). — 1. Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera *b)* del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia d'origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,

n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

« ART. 59-bis. — (*Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli*). — 1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio".

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015 ».

All'articolo 60:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente »;

al comma 1, le parole: « e della legge 7 agosto 1990, n. 245, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, »;

al comma 2, le parole: « della attività amministrative » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle attività amministrative » *e le parole:* « (ANVUR) e della ricerca » *sono sostituite dalle seguenti:* « e della ricerca (ANVUR) »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 61:

al comma 1, lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole: « Agenzia delle dogane » sono inserite le seguenti: « e dei monopoli »;

al terzo periodo, le parole: « Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, » sono soppresse.

All'articolo 63:

al comma 3:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda »;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda ».

All'articolo 64:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « richiesti » è sostituita dalla seguente: « necessari »;

alla lettera f), le parole: « dai rispettivi ordinamenti » sono sostituite dalle seguenti: « dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « delle lingua » sono sostituite dalle seguenti: « delle lingue ».

All'articolo 65:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « Con il medesimo decreto sono determinate » sono sostituite dalle seguenti: « Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo »;

al comma 3, le parole: « in pianta organica » sono sostituite dalle seguenti: « nella pianta organica ».

All'articolo 67:

al comma 1, le parole: « La nomina a giudice ausiliario ha durata » sono sostituite dalle seguenti: « Il giudice ausiliario è nominato per la durata » e le parole: « e può essere prorogata » sono sostituite dalle seguenti: « , prorogabili ».

All'articolo 68:

al comma 3, le parole: « degli standard produttivi » sono sostituite dalle seguenti: « dei parametri di operosità ».

All'articolo 69:

al comma 3, le parole: « difendere anche » sono sostituite dalle seguenti: « difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato ».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: « dalla nomina, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data della nomina, », le parole: « ha definito » sono sostituite dalle seguenti: « abbia definito » e la parola: « propone » è sostituita dalla seguente: « e propone ».

All'articolo 73:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 », le parole: « ventotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta anni » e le parole: « i tribunali e le Corti di appello » sono sostituite dalle seguenti: « le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni »;

al quarto periodo, le parole: « la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « le province autonome di Trento e di Bolzano » e le parole: « Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea »;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: « a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie » sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: « Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano »;

al comma 4:

dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro »;

al settimo periodo, le parole: « di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, » e le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma »;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura »;

al terzo periodo, la parola: « teorico-pratico » è sostituita dalla seguente: « teorico-pratica » e le parole: « Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali »;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo stage di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15 »;

al comma 15, le parole: « di giudice onorario » sono sostituite dalle seguenti: « a giudice onorario » e le parole: « di vice procuratore onorario » sono sostituite dalle seguenti: « a vice procuratore onorario »;

al comma 16, alinea, la parola: « aggiunto » è sostituita dalla seguente: « inserito ».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione ».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio) — 1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione”.

2. In sede di prima applicazione dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell’attività svolta dai magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l’allegato 2 è sostituito dall’allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo ».

All’articolo 75:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 76:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al codice » sono sostituite dalle seguenti: « Nel titolo V del libro quarto del codice »;

al capoverso « 791-bis »:

le parole: « 791-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 791-bis. »;

al primo comma:

al primo periodo, dopo le parole: « la nomina di un notaio » sono inserite le seguenti: « ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme »;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente codice »;

al quarto periodo, la parola: « notaio » è sostituita dalle seguenti: « professionista incaricato »;

al secondo comma, la parola: « notaio » è sostituita dalle seguenti: « professionista incaricato »;

al terzo comma, la parola: « notaio », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « professionista incaricato » e le parole: « Libro III, Titolo II, Capo IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis »;

al quarto comma, le parole: « Libro IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro quarto » e la parola: « notaio » è sostituita dalle seguenti: « professionista incaricato »;

al quinto comma, le parole: « quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « quarto comma » e la parola: « notaio », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « professionista incaricato »;

alla rubrica, le parole: « al notaio » sono sostituite dalle seguenti: « a un professionista ».

All'articolo 77:

al comma 1, lettera a), capoverso « 185-bis »:

le parole: « 185-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 185-bis. »;

al primo periodo, le parole: « deve formulare alle parti » sono sostituite dalle seguenti: « formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, »;

il secondo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice ».

All'articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola: « udiienza » è sostituita dalle seguenti: « l'udienza ».

All'articolo 79:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

“La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione” ».

L'articolo 80 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « che fissa il termine di cui al primo periodo » e le parole: « , e si applica » sono sostituite dalle seguenti: « ; si applica »;

al comma 2, dopo le parole: « settimo comma, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, del »;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: « di cui al sesto comma » sono sostituite dalle seguenti: « che fissa il termine di cui al sesto comma »;

all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: « ” »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ».

All'articolo 83:

al comma 1, le parole: « di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio ».

All'articolo 84:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”;

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza” »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione” »;

alla lettera b):

il capoverso « 1 » è rinumerato come capoverso « 1-bis »;

al medesimo capoverso « 1 »:

al primo periodo, dopo la parola: « medica » sono inserite le seguenti: « e sanitaria » e dopo le parole: « è tenuto » sono inserite le seguenti: « , assistito dall'avvocato, »;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” »;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-*bis*) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I commi 1-*bis* e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale" »;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto” »;

alla lettera f), le parole da: « al comma 2 » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-*bis*) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale” »;

alla lettera g):

all'alinea, la parola: « sostituto » è sostituita dalla seguente: « sostituito »;

al capoverso, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-*bis* e 2 »;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: “non oltre quindici” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre trenta” e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento” »;

alla lettera i), il capoverso « 5 » è rinumerato come capoverso « 4-*bis* »;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13” »;

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico” »;

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“ART. 13. — (*Spese processuali*). — 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri” »;

alla lettera o), capoverso « 4-bis » sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono

essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« *p)* all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-*ter*. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione” ».

Dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

« ART. 84-*bis*. — (*Modifica all'articolo 2643 del codice civile*). — 1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

“12-*bis*) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” ».

All'articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « copertura finanziaria, del » sono sostituite dalle seguenti: « copertura finanziaria del »;

al comma 4, le parole: « del presente provvedimento non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « del presente titolo non devono derivare ».

Prima dell'allegato A è inserita la seguente tabella:

« Tabella 1
(Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

».

L'allegato A è sostituito dal seguente:

« Allegato A
(Articolo 74, comma 5)

“ Allegato 2
(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

”».

DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l'integrazione e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

(segue: testo del decreto-legge)

TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ARTICOLO 1.

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle « operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni » e alle « operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ARTICOLO 1.

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. *Identico:*

a) *identico:*

1. *identico;*

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima **della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare** dell'operazione finanziaria, con riferimento alle « operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni » e alle « operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, **fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;**

(segue: testo del decreto-legge)

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;

4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.

5. **Il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.** Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: « nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di **ammissione alla** garanzia e di gestione **delle relative pratiche**;

4. *identico*;

b) identica;

***b-bis*) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.**

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. All'articolo 39 del decreto-legge **6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni**, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, **le micro**, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, **beni strumentali d'impresa** e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e **dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche** aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. *Identico.*

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, **secondo periodo.**

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista **di scopo** di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6. *Identico.*

7. *Identico:*

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche **e agli intermediari di cui al comma 2** del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche **e degli intermediari di cui al comma 2** della provvista di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che **devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2** aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza **sulle misure previste dal presente articolo.**

8. *Identico.*

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).

1. Agli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).

1. **Ai fini dell'attuazione delle disposizioni** di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono **destinate** risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle **risorse** finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non **sono** destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto **del Ministro dello sviluppo economico** 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. *Identico.*

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per **la concessione delle agevolazioni e la realizzazione** degli interventi di cui **all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero **dello sviluppo economico**, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3-bis.

(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti).

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole « Per gli stessi clienti vulnerabili » sono sostituite dalle seguenti « Per i soli clienti domestici ».

2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti).

1. *Identico.*

2. I termini **previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale** sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del **regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226**, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del **medesimo regolamento** relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. *Identico.*

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati **ai sensi del comma 3 del presente articolo**, il venti per cento **delle somme** di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, **è versato** dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare **di cui al comma 2** e di ridurre i costi **per gli** enti locali e **per le** imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano **e del GPL** per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione **di** carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano **o di GPL** per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013**, e 7 agosto 2003, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003**.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica).

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro ».

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 5.

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica).

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro ».

2. *Identico.*

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. **6/92 del 29 aprile 1992**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento **individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della** legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.

(segue: testo del decreto-legge)

4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 1, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo.

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma **3, primo periodo**, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma **3**, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti **già in esercizio e che sono stati** ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. **6/92 del 29 aprile 1992**, fino al completamento del **quarto** anno di esercizio **dalla data di entrata in vigore del presente decreto** il valore di cui al comma **3, primo periodo**, è determinato sulla base del paniere di riferimento **individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della** legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al **60** per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma **4 del presente articolo**. **Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

6. *Soppresso.*

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE).

8. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante « **Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa** », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 6.

(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, **nel rispetto di** quanto previsto dall'articolo 17, **paragrafo 1, lettera b)**, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. *Identico.*

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e **delle** finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali ».

4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Imprese miste per lo sviluppo).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

« 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 7.

(Imprese miste per lo sviluppo).

1. *Identico:*

« 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale **delle** imprese italiane nelle imprese miste. ».

1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Partenariati).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-bis — (Partenariati). — 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 8.

(Partenariati).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei).

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 9.

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei).

1. *Identico.*

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, **in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuale dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.**

3. *Soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l'amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari *ad acta*.

5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano per le città di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

4. *Soppresso.*

5. Le risorse economiche **rivenienti** dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 9-bis.

(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, e per quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: « Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici ».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: « attuatrici » è sostituita dalle seguenti: « responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici »;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(*Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica*).

1. L'offerta di accesso ad *internet* al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC *address*).

2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad *internet* non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è soppresso;

b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 10.

(*Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica*).

1. **Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio**, l'offerta di accesso **alla rete internet** al pubblico **tramite tecnologia WIFI** non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. **Non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.** Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento **attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete internet.**

2. **Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.**

3. *Identico:*

a) l'articolo 2 è **abrogato**;

b) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico).

1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 11.

(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio).

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 6 milioni di euro ». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12.

(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12-bis.

(Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale).

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: « quotate » sono inserite le seguenti: « nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 »;

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12-ter.

(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA

ART. 13.

(Governance dell'Agenda digitale Italiana).

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA

ART. 13.

(Governance dell'Agenda digitale Italiana).

1. *Identico:*

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, **dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: « per favorire l'accesso alla rete internet » sono inserite le seguenti: « nelle zone rurali, nonché ».

2. *Identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da « del Ministro dell'economia e delle finanze » sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da « altresì, fatte salve » sino a « istituzioni scolastiche »;

c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. »;

d) all'articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da « su proposta del Ministro dello sviluppo economico » sino a « con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da « del Ministro dell'economia e delle finanze, » sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da « , altresì, fatte salve » sino a « istituzioni scolastiche, »;

c) *identico*:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, **tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica**, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. »;

d) all'articolo 21, comma 4, **il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti**: « Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo Statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti »;

d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni »;

e) *identica*;

f) *identica*.

(segue: testo del decreto-legge)

« 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 13-bis.

(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: « 3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato. ».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 14.

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter **sono aggiunti i seguenti**: « 3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, **ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.** Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate ».

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività).

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati — Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 **sono inseriti i seguenti**:

« *4-bis*. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private **nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali** nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

4-ter. **Il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al comma 4-bis è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei tera byte. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in *outsourcing* o in *hosting* ».**

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime »;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, » sono inserite le seguenti « entro il 31 dicembre 2014 »;

b) al comma 6, le parole « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE » sono sostituite dalle seguenti « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE »;

c) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti « , ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« 15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. *Identico:*

a) al comma 2, dopo le parole: « Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, » sono inserite le seguenti: « **conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015** »;

b) *identica;*

c) **al comma 7, le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con uno o più decreti »;**

d) al comma 15, dopo le parole: « dei servizi da queste erogate » sono **aggiunte** le seguenti: « , **nonché** avvalersi **della piattaforma tecnologica** centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a **quanto stabilito dai decreti** di cui al comma 7, **compresi i criteri di interoperabilità**, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

e) *identico:*

« *15-bis.* Entro **il 30 giugno 2014**, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale e **al Ministero della salute** il piano di progetto per la realizzazione del FSE, **redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.**

15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e **dalle province autonome**, nell’ambito dei rispettivi piani, cura, **in accordo con il Ministero della salute e con le regioni**, la progettazione e la realizzazione **della piattaforma tecnologica** centrale di cui al comma 15.

(segue: testo del decreto-legge)

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:

a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;

b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

15-quater. Identico:

a) valutare e approvare, entro **sessanta** giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e **dalle** province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità **a quanto stabilito dai decreti** di cui al comma 7;

b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e **delle** province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. **La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.**

15-quinquies. Per la realizzazione **della piattaforma tecnologica** centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore **a 10 milioni di euro per il 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definire** su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, **coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome** ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato).

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *10-bis.* Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 17-ter.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese).

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-*bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-*quater*. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quinqies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) gli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale a cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO III

MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

ART. 18.

*(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio
e fondo piccoli Comuni).*

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO III

MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE

ART. 18.

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni).

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. **Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.**

(segue: testo del decreto-legge)

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cannello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al « Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone » sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano **il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione**, il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. **Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.**

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Canello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2012, n. 119.

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. *Identico.*

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in **pre-esercizio** entro il 15 **dicembre** 2013.

7. *Identico.*

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)**, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, **e successive modificazioni**, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 **agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.**

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

8-bis. Al fine di predisporre il piano di edilizia scolastica di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

(segue: testo del decreto-legge)

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma « 6000 Campanili » concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale — e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma « 6000 Campanili » concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, **ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche** ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie **e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI**, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – **e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)**, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, **le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili ».

(segue: testo del decreto-legge)

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio.

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milione per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. **ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.**

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 **milioni** per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. *Identico.*

14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi. »;

2) al comma 8, le parole: « o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano », sono sostituite dalle seguenti: « o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario »;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi. »;

b) all'articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione).

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) al comma 8, le parole: « o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano », sono sostituite dalle seguenti: « o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario **previa verifica del CIPE sentito il NARS** »;

3) *identico:*

« 8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che **fa** riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi. »;

b) *identico:*

1) *identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

« Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. »

2) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 3-*ter*. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-*quater*. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale. »;

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

« 21-*bis*. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. »;

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

« Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice **possa** indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e **possa** provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. »

2) *identico*:

« 3-ter. *Identico*.

3-*quater*. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o **in mancanza** della sottoscrizione o **del** collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione **rimanga** valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale. »;

c) *identica*;

d) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

« 4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. »;

e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

e) *identica*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, **nonché agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

3. *Identico*:

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera ».

(segue: testo del decreto-legge)

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ».

c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: « Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario ».

d) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. ».

4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. »;

b) il comma 3 è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ».

c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «**2-ter.** Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario ».

d) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di **Stato** ».

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti « le disposizioni di cui al comma 1 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 20.

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale).

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 20.

(Riprogrammazione **degli** interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale).

1. Con ricognizione, da **completare** entro sessanta giorni dalla data **di entrata in vigore** del presente decreto, da **effettuare** con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche **dei** finanziamenti sono iscritte **nello stato di previsione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, **concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti**, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. *Identico.*

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale **di cui al comma 2** e della loro immediata cantierabilità.

5. Il **Ministro** dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico »;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo »;

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico »;

e) al comma 2-ter, le parole: « alla metà del massimo » sono sostituite dalle seguenti: « al minimo ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma *5-bis* del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 21.

(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione).

1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 21.

*(Differimento **dell'**operatività e **della** garanzia globale di esecuzione).*

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 22.

(Misure per l'aumento della produttività nei porti).

1. All'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « Nei siti oggetto di interventi » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti » e il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale »;

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: « analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e » sono soppresse;

c) al comma 2, lettera *c)*, le parole « con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 » sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 22.

(Misure per l'aumento della produttività nei porti).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: « nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti » sono aggiunte le seguenti: « e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali » e le parole: « di 70 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « di 90 milioni di euro annui ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un **limite** massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate **rivenienti dall'esercizio dell'auto-**nomia impositiva e tariffaria **delle autorità portuali**, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni **sul** bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. **Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico).

1. All'articolo 49-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , di durata complessiva non superiore a quaranta giorni, » e le parole « sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui » sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere *a)* e *b)* sono soppresse e le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico).

01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « il titolare persona fisica » sono inserite le seguenti: « o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ».

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , di durata complessiva non superiore a **quarantadue** giorni, » e le parole « sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui » sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere *a)* e *b)* sono **abrogate** e le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

« c) identica;

d) identica ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 24.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « d'intesa », sono sostituite dalla seguente: « sentita » e le parole: « è stabilito il canone dovuto » sono sostituite dalle seguenti: « approva la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto »;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: « 11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20. ».

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività. ».

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « diritto di far salire e scendere » sono sostituite dalle seguenti « diritto di far salire o scendere »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 24.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99).

1. *Identico:*

a) al comma 1, le parole: « d'intesa **con** », sono sostituite dalla seguente: « sentita » e le parole: « è stabilito il canone dovuto » sono sostituite dalle seguenti: « **è approvata** la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto »;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: « *11.* Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e **dei** corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20. ».

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

b) *identico*:

«4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, **il pagamento** di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. **L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e non può comunque eccedere** quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. **I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico.** Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni **nel diritto di** far salire o scendere le persone fintanto che non si **verifichino** nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli **medi** tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

«3-bis. **Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione**».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 25.

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti).

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, — anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali — destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 25.

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti).

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. **Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.**

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, — anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali — destinate **a coprire gli** oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

(segue: testo del decreto-legge)

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento **dell'ammontare degli importi dovuti per il** corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ENAC, la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.

(segue: testo del decreto-legge)

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti ».

7. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « L'amministratore unico » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo amministrativo » e le parole « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre ».

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. *Identico.*

7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: « , anche avvalendosi di Anas s.p.a., » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole: « ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata » sono soppresse;

3) alla lettera *b)*, il numero 3) è abrogato;

b) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere *a)* e *b)* » sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al primo periodo, le parole: « L'amministratore unico » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo amministrativo » e le parole: « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre »;

b) al secondo periodo, le parole: « Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012 »;

c) il terzo periodo è soppresso.

(segue: testo del decreto-legge)

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. All'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse e dopo le parole « ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata » sono inserite le seguenti « con decreto del Presidente della Regione Siciliana. ».

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

9. *Identico.*

10. All'articolo 6, comma 19, **del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135**, le parole « con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse e dopo le parole « ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata » sono inserite le seguenti « con decreto del Presidente della Regione Siciliana. ».

11. *Identico.*

11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale 372 « Telesina » tra lo svincolo di Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale 372 « Telesina ». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « dagli autodromi, » sono inserite le seguenti: « dalle aviosuperfici, ». All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: « di autodromi, » sono inserite le seguenti: « di aviosuperfici ». All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: « aeroportuali » sono inserite le seguenti: «, di aviosuperfici ». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aviosuperfici ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

« 418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013. ».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

b) al comma 15-*bis* le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

c) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio »;

b) *identica;*

c) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 26-bis.

(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ».

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, » sono inserite le seguenti: « di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali ».

3. All'articolo 7, comma 8, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: « i dati concernenti il contenuto dei bandi » sono inserite le seguenti: «, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 26-ter.

(Anticipazione del prezzo).

1. Nei contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 27.

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali).

1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente. ».

2. All'articolo 169-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: « In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 27.

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 28.

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento).

1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 28.

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento).

1. La pubblica amministrazione procedente o, **in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni**, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine **perentorio di venti** giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. **Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.** I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine **di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241**, o non liquidi l'indennizzo maturato **fino alla data di emanazione del provvedimento stesso**, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 **dello** stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 **del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni**, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

(segue: testo del decreto-legge)

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento ».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, **nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti**, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e **successive modificazioni**.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto **per motivi attinenti** all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. *Identico.*

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e **sono** altresì **indicati** il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e **successive modificazioni**, dopo il comma 1 è **inserito** il seguente: « **1-bis**. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento ».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente **alla medesima** data di entrata in vigore.

11. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, **di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**, sono **stabiliti** la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 **del presente articolo**.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi).

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. **Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.**

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis*. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. ».

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma *1-bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi).

1. Gli atti normativi del Governo e **gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 29-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 30.

(Semplificazioni in materia edilizia).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: « e sagoma » sono soppresse e dopo la parola « antisismica » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. »;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da « dichiara preliminarmente » a « e che » sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: « della sagoma, » sono soppresse; dopo le parole « comportino mutamenti della destinazione d'uso » sono aggiunte le seguenti: « , nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: « 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 30.

(Semplificazioni in materia edilizia).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. »;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: « non alterano la sagoma dell'edificio » sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, »;

f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) – 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

e) identica;

f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) — 1. Identico.

2. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni **relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione**;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. *Identico.*

4. All'interno delle zone omogenee **A)** di cui al decreto del **Ministro dei lavori pubblici** 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, **i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma »;**

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. *Identico:*

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate **e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;**

b) per singole unità immobiliari, purché siano **completate e collaudate** le opere strutturali **connesse, siano certificati** gli impianti, **completate** le parti comuni e le opere di urbanizzazione **primaria** dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale ».

4-ter. *Soppresso.*

h) *identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

« 5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli. ».

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1. ».

3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

« 5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, **del presente articolo** e all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) identica;

b) identica.

5-ter. Identico.

2. Soppreso.

3. **Salva** diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 31.

(Semplificazioni in materia di DURC).

1. All'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: « resta fermo » fino a: « successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva »;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. ».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 31.

(Semplificazioni in materia di DURC).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a*), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere *d*) ed *e*), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere *d*) ed *e*), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

c) *identica*;

d) per il pagamento degli stati **di** avanzamento **dei** lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) *identica*.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di **centoventi** giorni dalla data **del rilascio**. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a*), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma, **nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito**. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni **centoventi** giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere *d*) ed *e*), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. *Identico*.

7. *Identico*.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro **ovvero** degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) di data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

1. *Identico:*

0a) all'articolo 3, il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« *12-bis.* Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione »;

0b) all'articolo 6, comma 8, lettera *g*), la parola: « definire » è sostituita dalle seguenti: « discutere in ordine ai » e, dopo le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica, » sono aggiunte le seguenti: « su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, »;

a) *identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

« 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio **di infortuni e malattie professionali** di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento **sia** all'attività del datore di lavoro committente **sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi**, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, **adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito**, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. **A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.** Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai **cinque** uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti **dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o** dalla presenza di agenti cancerogeni, **mutageni o biologici, di amianto o di** atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI **del presente decreto.** Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, »;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis. »;

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni »;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, **sulla base delle indicazioni della** Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio **di infortuni e malattie professionali**, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL **e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda**. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono **dimostrare** di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e **al presente articolo**. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 **del presente articolo**.

6-*quater*. *Identico*;

c) *identico*:

(segue: testo del decreto-legge)

« 5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. »;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. »;

e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). — 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

« 5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e **per gli** addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. **Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro »;**

d) *identico*:

« 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. **Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro »;**

e) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. »;

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

f) identico:

(segue: testo del decreto-legge)

« 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. **L'INAIL**, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, **fornendo adeguata motivazione**. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. »;

g) all'articolo 88, comma 2, lettera *g-bis*), dopo le parole: « condizionamento e riscaldamento » sono inserite le seguenti: « nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

« 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. **Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti in esito alle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.**

12. **Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione »;**

g) all'articolo 88, comma 2, **la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:**

« g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI »;

g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

(segue: testo del decreto-legge)

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 104-bis. — (*Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili*). — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h)*, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b)*, fermi restando i relativi obblighi. »;

i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. »;

l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. »;

m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. »;

n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. ».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere *b)*, ed *h)*, del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

« **2-bis.** Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013 »;

h) identico:

« ART. 104-bis. — (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili). — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il **Ministro della salute**, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, **previa intesa in sede di** Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h*), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi. »;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

n) identica.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *f*), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi ».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. »;

2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare: »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. *Identico.*

4. *Identico:*

« 2-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **e con il Ministro della salute**, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, **previa intesa in sede di Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi ».

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) identica;

b) identico:

1) *identico:*

« **A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle** autorità di pubblica sicurezza, **alle** aziende sanitarie locali, **alle** autorità portuali, **marittime** e consolari, **alle** direzioni territoriali del lavoro e **ai** corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni »;

2) *identico;*

(segue: testo del decreto-legge)

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3) *identico*.

7. Le modalità di comunicazione **previste dalle** disposizioni di cui al comma 6 **si applicano** a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 33.

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia).

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni **altra** idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 33.

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia).

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, **nel corso dei sei mesi precedenti il** compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 34.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65. »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 34.

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *13-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **sono aggiunti**, in fine, **i seguenti commi**:

« *13-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e** sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione **della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. **Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni ».**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 36.

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail).

1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

2. Gli obiettivi di risparmio rinvenuti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013 copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 36.

(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail).

1. *Identico.*

2. Gli obiettivi di risparmio **rivenienti** dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013, **per la** copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 37.

(Zone a burocrazia zero).

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 37.

(Zone a burocrazia zero).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 38.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 38.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali).

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi **e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.**»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «**Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.**».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi »;

2) *identico.*

3) *soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 40.

(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali).

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « Soprintendenze speciali ed autonome, » sono aggiunte le seguenti: « nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, » e dopo le parole: « impegni già presi su dette disponibilità » sono aggiunte le seguenti « , o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. ». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 40.

*(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero **dei** beni e **delle** attività culturali e **del** turismo).*

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « Soprintendenze speciali ed autonome, » sono aggiunte le seguenti: « nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero **dei** beni e **delle** attività culturali e **del** turismo » e dopo le parole: « impegni già presi su dette disponibilità » sono aggiunte le seguenti « , o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, **ai fini della loro riassegnazione**, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero **dei** beni e **delle** attività culturali e **del** turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. ». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento **all'**entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 41.

(Disposizioni in materia ambientale).

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 243. (*Gestione delle acque sotterranee emunte*) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio *in loco*, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 41.

(Disposizioni in materia ambientale).

1. *Identico.*

« ART. 243. (*Gestione delle acque sotterranee emunte*) 1. **Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.**

2. **Il ricorso al barriera fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa. ».

2. All'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. »;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. **A tal fine** il progetto **di cui** all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche **qualitative e quantitative** delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di **controllo e monitoraggio** della porzione di acquifero **interessata**; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, **trattamento** e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze **ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.**

6. **Il trattamento delle acque emunte deve** garantire un'effettiva riduzione **della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali**».

2. *Identico:*

«2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del **pre-sente** decreto ».

3. *Identico:*

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e **utilizzate** per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. »;

b) *identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a *test* di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del *test* di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al *test* di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

« 2. *Identico.*

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi **ai limiti del test** di cessione tramite operazioni di trattamento che **rimuovano** i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che **consentano** di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Identico ».

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma **3-bis**, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per il territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole « esigenze meramente temporanee », sono aggiunte le seguenti « ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti. ».

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole « 1, comma 2, » sono aggiunte le seguenti « ed agli articoli 2, », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358 ».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole « esigenze meramente temporanee », sono aggiunte le seguenti « ancorché siano **installati**, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti. ».

5. *Identico.*

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e **all'avvio** della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(segue: testo del decreto-legge)

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

7. Identico.

7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale ».

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni »;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

b) alla lettera *v)* dell'allegato III alla parte II, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni »;

c) alla lettera *b)* del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, e successive modificazioni, dopo le parole: « le risorse geotermiche » sono inserite le seguenti: « con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni ».

7-quater. La lettera *e-bis)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

« *e-bis)* l'esplorazione e lo sfruttamento *off shore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 41-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere *b*) e *c*) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 41-ter.

(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché silos per i materiali vegetali »;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas »;

c) alla lettera z), la parola: « potenzialmente » è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

« kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera;

kk-ter) Frantoi ».

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

« oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie).

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo **decreto legislativo** 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie).

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al primo comma, le parole: « ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso » sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « Le suddette comunicazioni devono essere trascritte » sono sostituite dalle seguenti: « La suddetta comunicazione deve essere trascritta ».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « , muniti di idoneità fisica, » sono soppresse.

6. La lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

e) *identica.*

2. All'articolo **32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica;*

b) *identica.*

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non **si applicano** le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 42-bis.

(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità).

1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingra-
vescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27
settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o
da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'in-
dennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle
visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte
degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle
situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento
economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono
immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 42-ter.

(Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).

1. Dopo il comma 14-*bis* dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

« *14-ter.* Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 43.

(Disposizioni in materia di trapianti).

1. Al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. ».

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 43.

(Disposizioni in materia di trapianti).

1. Al **terzo** comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I **comuni** trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. ».

1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 44.

(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro ».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

4. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 44.

(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «**Relativamente al personale delle** aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro ».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali » sono sostituite dalle seguenti: « I medicinali ».

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

« **5-bis.** L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5 ».

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

« **5.1.** Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 45.

(Omologazioni delle macchine agricole).

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono aggiunte le seguenti « o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 45.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 45-bis.

(Abilitazione all'uso di macchine agricole).

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione ».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 46.

(EXPO Milano 2015).

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 46.

(EXPO Milano 2015).

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'EXPO Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificatamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'EXPO Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento « EXPO 2015 » denominato « *City Operations* », approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 47.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole « Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport » sono sostituite da « Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata »;

b) il comma 15 è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 47.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. *Identico:*

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole « Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport » sono sostituite da « Presidente del Consiglio dei Ministri, o **dall'**Autorità di Governo **delegata** per lo sport, ove nominata »;

b) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 47-bis.

(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: « è composta da dodici membri » sono sostituite dalle seguenti: « è composta da dieci membri »;

2) dopo le parole: « quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, » sono inserite le seguenti: « anche in quiescenza, »;

3) le parole: « due fra i professori di ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « e uno scelto fra i professori di ruolo »;

4) le parole: « e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza ».

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 48.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:

« ART. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) — 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo **ovvero contrattuale**, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 48.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

1. Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis, è **aggiunto** il seguente:

« ART. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. **Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le** attività di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619. ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 49.

(Proroga e differimento termini in materia di spending review).

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 » e le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2014 »;

b) al comma 2, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2014 ».

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 49.

(Proroga e differimento termini in materia di spending review).

01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 ».

1. *Identico.*

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « rilevati dai modelli CE » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review).

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 49-ter.

(Semplificazioni per i contratti pubblici).

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 49-quater.

(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

ART. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta » sono sostituite dalla seguente « dovute ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

ART. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

1. **All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 28:

1) **al primo periodo**, le parole: « e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta » sono sostituite dalla seguente: « dovute »;

2) **il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:** « **La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.** »;

b) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

« **28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore »;**

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

c) dopo il comma 28-ter sono inseriti i seguenti:

« 28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni ».

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale*.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 50-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e quelle da questi ultimi ricevute » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità » sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: « ed al secondo » sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 51.

(Abrogazione del Modello 770 mensile).

1. Il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 51.

(Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 51-bis.

(Ampliamento dell'assistenza fiscale).

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 52.

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: « 1-*quinquies*. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-*bis*, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. »

2) al comma 3, alinea, le parole « di due rate consecutive » sono sostituite dalle seguenti « , nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive ».

b) all'articolo 52

1) al comma 2-*bis* le parole: « e 79, » sono sostituite dalle seguenti: « , 79 e 80, comma 2, lettera b), »;

2) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*ter*. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-*bis*, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-*quater*. Se la vendita di cui al comma 2-*ter* non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-*bis* al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81. »;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole « centoventi » sono sostituite dalle seguenti: « duecento »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 52.

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo).

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico:*

a) accertata impossibilità per il contribuente di **eseguire** il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, **valutata** in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. »

2) *identico;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. »;

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. »;

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. »;

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole « comma 1 » sono inserite le seguenti: « anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

d) *identico*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I beni di cui all'articolo 515, **terzo** comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. »;

2) *identico*;

e) *identica*;

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è **aggiunto** il seguente: « 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. »;

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo **499** del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) *identica*;

b) *identica* »;

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole « comma 1, » sono inserite le seguenti: « anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, »;

(segue: testo del decreto-legge)

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis*. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera *d)* del presente articolo. »;

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « *1-bis*. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito *internet* dell'agente della riscossione. »;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia. »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « *2-bis* Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso. »;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: « minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede » sono sostituite dalle seguenti: « prezzo base del terzo incanto ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

i) *identica*;

l) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

a) *identica*;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che **riferisca** sulle caratteristiche e **sulle** condizioni del bene pignorato, e può **assegnare ad esso** la funzione di **custode del bene**. »;

3) dopo il comma 2, è **aggiunto** il seguente: « *2-bis* Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso. »;

m) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'articolo 10, comma 13-*quinques* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera *a*).

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

***m-bis*) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

« 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione ».

2. All'articolo 10, comma 13-*quinquies* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data **di entrata in vigore della legge** di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera *a*).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate).

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 54.

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216).

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 54.

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216).

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 54-bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *d*), le parole: « e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e »;

2) alla lettera *e*), dopo le parole: « esprime pareri facoltativi » sono inserite le seguenti: « , su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*), alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*) »;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 54-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: « segnalazione » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica »;

b) al comma 3, le parole: « delle amministrazioni e degli enti interessati » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi. ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 55.

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio).

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 55.

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 56.

*(Proroga termine di versamento
dell'imposta sulle transazioni finanziarie).*

1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

« 497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. »

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 56.

(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

1. *Identico:*

« 497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella **di cui al** sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. »

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 **dell'articolo 1** della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 56-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: « , nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 57.

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding*;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca *post-doc*;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 57.

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo **per le agevolazioni alla ricerca (FAR)**, con particolare riferimento:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e **di** assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'**ambito del programma europeo Horizon 2020**;

g) *identica;*

h) *identica;*

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino **assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)**;

(segue: testo del decreto-legge)

1) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel **fondo** FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

1) *identica*;

***l-bis)* al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.**

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 57-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma « Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio » della missione « Istruzione scolastica » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca).

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*bis*, le parole « triennio 2012-2014 » sono sostituite dalle seguenti « biennio 2012-2013 » e le parole « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti « per gli anni 2014 e 2015 »;

b) al comma 14, le parole « quadriennio 2011-2014 » sono sostituite dalle seguenti « triennio 2011-2013 » e le parole « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti « per gli anni 2014 e 2015 ».

2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: « Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca).

1. *Identico.*

2. Il Fondo per il **finanziamento ordinario** delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario **per gli** enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: « **Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo** nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma ».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6. Eventuali risparmi di spesa **ulteriori** rispetto a quelli indicati al comma 5 **del presente articolo**, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. *Identico.*

7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi).

1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di « borse per la mobilità » a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale « a ciclo unico », **di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270**, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

(Vedi comma 5)

2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

***c)* distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.**

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera *b)*, quindi nei requisiti di cui alle lettere *c)* e *a)*. Le graduatorie sono comunicate al

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi).

1. **Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario**, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, **il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, **intendono** iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. **Il bando stabilisce** l'importo delle borse di mobilità, **nonché** le modalità **per la** presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria **nazionale di merito tra i candidati**. **L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.**

3. *Identico:*

a) identica;

b) identica.

c) soppressa.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria **nazionale nella quale sono inseriti i** soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse **di cui al presente articolo**. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera *b)* **del citato comma 3**, quindi **più alti nel requisito di cui alla lettera a)** **del medesimo comma 3**. **La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, del-**

(segue: testo del decreto-legge)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle università interessate.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro il 30 luglio 2013**, sono definiti l'importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. **Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.**

6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

- a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
- b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
- c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

8. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

(Vedi comma 1)

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

l'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia di origine, con esclusione delle università telematiche.

(Vedi comma 2)

5. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Identico.

7. Identico.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, **convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106**, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 59-bis.

(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli).

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera *a)* sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera *a)* e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di « Fondazione per il merito e il diritto allo studio ».

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 60.

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 60.

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e **alla** legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il sistema di valutazione **delle** attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario **e della ricerca (ANVUR)** nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5. ».

(segue: testo del decreto-legge)

3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: « in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 61.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 61.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. **Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,** nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane **e dei monopoli** da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

TITOLO III

MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

GIUDICI AUSILIARI

ART. 62.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

TITOLO III

MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

GIUDICI AUSILIARI

ART. 62.

(Finalità e ambito di applicazione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 63.

(*Giudici ausiliari*).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera *d*), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera *e*), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo;

e) i notai, anche se a riposo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 63.

(Giudici ausiliari).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;**

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;**

c) *identica;*

d) gli avvocati anche se **cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;**

e) i notai anche se a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 64.

(*Requisiti per la nomina*).

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
- b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 64.

(Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono **necessari** i seguenti requisiti:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista **dagli** ordinamenti **delle amministrazioni o delle professioni di provenienza**.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle **lingue** italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera *a*), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera *a*), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.

2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del **Ministro** della giustizia, **sentiti** il Consiglio superiore della magistratura **e i consigli degli ordini distrettuali**, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. **La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.**

2. Con il decreto **di cui al comma 1** sono **determinati** le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che **hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo**. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti **nella** pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 66.

(Preso di possesso).

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 66.

(Presca di possesso).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 67.

(Durata dell'ufficio).

1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.

2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 67.

(Durata dell'ufficio).

1. **Il** giudice ausiliario **è nominato per la** durata di cinque anni, **prorogabili** per non più di cinque anni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio).

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli *standard* produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto **dei parametri di operosità** ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera *d*), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere **le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure** nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. **Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 70.

(Astensione e ricusazione).

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 70.

(Astensione e ricusazione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca).

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca).

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla **data della** nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario **abbia** definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identivo.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 72.

(Stato giuridico e indennità).

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 72.

(Stato giuridico e indennità).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

ARTICOLO 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari).

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

ARTICOLO 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari).

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **ovvero** un punteggio di laurea non inferiore a **105/110** e che non abbiano compiuto i **trenta** anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali **ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni** della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e **le province autonome di Trento e di Bolzano**, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa **di Trento e della sezione autonoma di Bolzano**.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. **A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.**

(segue: testo del decreto-legge)

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione **a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie**, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale **di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano**, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. **Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.** Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui **al capo II del titolo II** della legge 27 aprile 1982 n. 186, **e successive modificazioni**, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, **quinto** comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

(segue: testo del decreto-legge)

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

6. Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale **secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura**. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-**pratica** presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale **di Giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano** sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: « 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari ».

17. Al fine di favorire l'accesso allo *stage* è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina **a** giudice onorario di tribunale e **a** vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è **inserito** il seguente comma: « *2-bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari ».

17. *Identico*.

18. *Identico*.

19. *Identico*.

20. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO III

MAGISTRATI ASSISTENTI DI STUDIO DELLA CORTE **SUPREMA** DI
CASSAZIONE

ARTICOLO 74.

*(Magistrati assistenti di studio della Corte **suprema** di cassazione).*

1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole « Corte di cassazione » sono inserite le seguenti: « e di magistrato assistente di studio della Corte di cassazione ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO III

MODIFICHE ALL'ORGANICO DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

ARTICOLO 74.

(*Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio*).

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione ».

(segue: testo del decreto-legge)

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 è inserito il seguente: « ART. 115-bis. *Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione.* Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento. ».

3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo le parole « Corte di cassazione » sono inserite le seguenti: « o quale magistrato assistente di studio della Corte di cassazione »;

b) l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A **annesso al presente decreto.**

6. I procedimenti di prima copertura dei posti **aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione **ai sensi del presente articolo** devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da **adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.**

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO IV

MISURE PROCESSUALI

ARTICOLO 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. »;

b) all'articolo 380-*bis*, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. »;

c) all'articolo 390, primo comma, le parole « o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375 » sono sostituite dalle seguenti: « o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter* ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO IV

MISURE PROCESSUALI

ARTICOLO 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione).

1. *Identico.*

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione **nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire** dal giorno successivo **alla data** di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio).

1 Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

« 791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III *bis*; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata **a un professionista**).

1 **Nel titolo V del libro quarto del** codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

« **ART. 791-bis.** (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio **ovvero di un avvocato con potere di autentica delle firme** avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti **del presente codice**. Il giudice, con decreto, nomina il **professionista incaricato** eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il **professionista incaricato** rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il **professionista incaricato** designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro **terzo**, Titolo II, Capo IV, **Sezione III, § 3-bis**. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il **professionista incaricato** predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro **quarto**, Titolo I, Capo III *bis*; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al **professionista incaricato**.

(segue: testo del decreto-legge)

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Decorso il termine di cui al **quarto** comma senza che sia stata proposta opposizione, il **professionista incaricato** deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al **professionista incaricato** per gli adempimenti successivi. ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 77.

(Conciliazione giudiziale).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

« 185-bis. (*Proposta di conciliazione del giudice*) — Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. **Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.** »;

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola « transattiva » sono aggiunte le parole « o conciliativa »; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola « transattiva » sono aggiunte le parole « o conciliativa ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 77.

(Conciliazione giudiziale).

1. *Identico:*

a) *identico:*

« **ART. 185-bis.** (*Proposta di conciliazione del giudice*) — Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, **formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto**, una proposta transattiva o conciliativa. **La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice** »;

b) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 78.

(Misure per la tutela del credito).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: « L'anticipazione di cui all'articolo 163-*bis*, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire »;

b) all'articolo 648, primo comma, le parole « con ordinanza non impugnabile » sono sostituite dalle seguenti parole: « provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 78.

(Misure per la tutela del credito).

1. *Identico:*

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: « L'anticipazione di cui all'articolo 163-*bis*, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire »;

b) *identica.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 79.

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile).

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente **comma**: « La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche **con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero** mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 79.

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile).

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 80.

(Foro delle società con sede all'estero).

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 80.

(Foro delle società con sede all'estero).

Soppresso.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO V

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO 81.

(*Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*).

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 76 (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO V

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ARTICOLO 81.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 82.

(Concordato preventivo).

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « ultimi tre esercizi » sono aggiunte le seguenti « e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. ».

2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « sommarie informazioni » sono aggiunte le seguenti: « e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 82.

(Concordato preventivo).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il decreto **che fissa il termine** di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. ».

2. All'articolo 161, settimo comma, **primo periodo, del** regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « sommarie informazioni » sono aggiunte le seguenti: « e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato ».

(segue: testo del decreto-legge)

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: « Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: « Con il decreto **che fissa il termine** di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori ».

3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO VII

ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 83.

(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole « magistrati in pensione » sono sostituite dalle seguenti: « di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO VII

ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 83.

(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole « magistrati in pensione » sono sostituite dalle seguenti: « di regola **prioritariamente** magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio ».

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO VIII

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

ARTICOLO 84.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: « L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale »; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola « documento, » sono inserite le seguenti parole: « se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO VIII

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

ARTICOLO 84.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

1. *Identico:*

0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa »;

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza »;

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:

« 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. »;

c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole « salvo quanto disposto » sono aggiunte le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »; allo stesso comma, stesso periodo, le parole « invitare le stesse a procedere alla » sono sostituite dalle seguenti parole: « disporre l'esperimento del procedimento di »; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. »; allo stesso comma, secondo periodo, le parole « L'invito deve essere rivolto alle parti » sono sostituite dalle seguenti parole: « Il provvedimento di cui al periodo precedente **indica l'organismo di mediazione ed** è adottato »; allo stesso comma, terzo periodo, le parole « Se le parti aderiscono all'invito, » sono soppresse;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

b) *identico*:

« **1-bis.** Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e **sanitaria** e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, **assistito dall'avvocato**, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.** L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. »;

c) all'articolo 5, il comma 2 è **sostituito dal seguente**:

« **2.** Fermo quanto previsto dal comma **1-bis** e **salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può** disporre l'esperimento del procedimento di **mediazione**; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale **anche in sede di giudizio di appello.** Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato **prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione** »;

(segue: testo del decreto-legge)

d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole « 2 non si applicano » sono aggiunte le parole « I commi 1 e »; allo stesso comma, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera: « *b-bis*) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile; »;

e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole « salvo quanto » sono aggiunte le parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo »;

d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale »;

e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto »;

(segue: testo del decreto-legge)

f) all'articolo 6, comma 1, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente parola: « tre »; al comma 2, dopo le parole « deposito della stessa » sono aggiunte le parole « e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, »;

g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: « 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 »;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole « **il primo incontro tra le parti** non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti **parole**: « un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta »;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: « 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

f) all'articolo 6, comma 1, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente parola: « tre »;

f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale »;

g) all'articolo 7, il comma 1 è **sostituito** dal seguente comma: « 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi **1-bis** e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 »;

h) all'articolo 8, comma 1, **primo periodo**, le parole: « non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre trenta » **e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:** « **Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento** »;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: « **4-bis.** Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. »;

(segue: testo del decreto-legge)

l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: « Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. »;

m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole « Il verbale di accordo, » sono aggiunte le seguenti parole: « sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e »;

n) all'articolo 13, **il comma 1** è sostituito dal seguente **comma**: « 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. »; **dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi**: « 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

l) all'articolo 11, il comma 1 è **sostituito dal seguente:**

« 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 »;

m) all'articolo 12, comma 1, **il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico »;**

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

**« ART. 13. — (Spese processuali). — 1. Identico.
2. Identico.**

3. Identico »;

(segue: testo del decreto-legge)

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: « 4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. »;

p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo, »; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: « d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2. »; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: « 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: « **4-bis.** Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. **Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** »;

p) all'articolo 17:

1) **il comma 4 è sostituito dal seguente:**

« **4.** Fermo restando quanto previsto dai commi **5-bis** e **5-ter** del presente articolo, **con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:**

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 »;

2) **prima del comma 6** sono inseriti i seguenti:

« **5-bis.** Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma **1-bis**, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

(segue: testo del decreto-legge)

5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione ».

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 84-bis.

(Modifica all'articolo 2643 del codice civile).

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

« 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ».

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 85.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 85.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente **titolo non devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 86.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

ALFANO, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico.*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia.*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

BRAY, *Ministro per i beni e le attività culturali.*

DE GIROLAMO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

MAURO, *Ministro della difesa.*

CARROZZA, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

(segue: testo del decreto-legge)

GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei.*

BONINO, *Ministro degli affari esteri.*

LORENZIN, *Ministro della salute.*

DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie.*

TRIGILIA, *Ministro per la coesione territoriale.*

KYENGE, *Ministro per l'integrazione.*

IDEM, *Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili.*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Tabella 1
(Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

(segue: testo del decreto-legge)

Allegato A

(ART. 74, comma 3, lettera b)

Allegato 2

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	37
Magistrato assistente di studio	30 (ad esaurimento)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Allegato A
(Articolo 74, comma 5)
« Allegato 2
(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione	Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della Corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	67

».

€ 29,60



17PDL0007541